

Estratto da:

PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE
ANNO XXI - N. 1 GENNAIO - APRILE 2003

ISSN 1121-5055

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale
diretti da Francesco Galgano

1

l'icciannovesimo anno

Obbligazioni: i ritardi nei pagamenti; la segnalazione alla centrale rischi; l'usura; il trust interno

Riforma delle società: i sistemi di amministrazione; i patrimoni destinati ad uno specifico affare; la nuova società a responsabilità limitata; la nuova società cooperativa

Il contratto nell'economia globalizzata: il contratto senza causa; il notaio tra contratto e mercato; organizzazione mondiale del commercio e comunità europea

Privative industriali: marchio di forma; brevettazione delle biotecnologie

2003
CEDAM - PADOVA

Fabrizio Marrella

*Tutela dei singoli e diritto
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*

SCAMBI INTERNAZIONALI

**Tutela dei singoli e diritto dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L'efficacia del GATT '47 nell'ordinamento interno: la lezione della giurisprudenza italiana. - 3 Il diritto dell'OMC e la sua (mancata) efficacia giuridica nell'ordinamento comunitario. - 3.1. La negazione della diretta efficacia delle norme del GATT '47. - 3.2. La persistenza dell'orientamento nichilista nell'era dell'OMC. - 4. Tutela diretta e tutela indiretta dei singoli: dalla tutela degli interessi diffusi alla protezione diplomatica. - 4.1. La tutela antidumping. - 4.2. La tutela in materia di sovvenzioni. - 4.3. Gli ostacoli tecnici al commercio. - 5. Dell'invocabilità strisciante del diritto dell'OMC. - 6. Conclusioni: il riconoscimento dell'effetto diretto a condizione di reciprocità.

1. - Dal 1° gennaio 1995, l'atto istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o anche secondo l'acronimo inglese, *World Trade Organization*, WTO), ha assorbito l'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 ⁽¹⁾.

Il GATT venne stipulato con lo scopo di liberalizzare gli scambi economici internazionali abolendo progressivamente le barriere e le tariffe doganali, a seguito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione tenutasi all'Avana ed al mancato varo della Organizzazione Internazionale del Commercio, ente che, assieme al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Mondiale era destinata a costituire uno dei tre pilastri dell'ordine economico internazionale del dopoguerra ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. SACERDOTI, *La trasformazione del GATT nell'organizzazione mondiale del commercio*, in *Dir. comm. int.*, 1995, p.73 ss.; AA.VV., *Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'OMC*, Napoli, 1998, p. 1 ss.; VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2000, pp. 1-153.

⁽²⁾ L'Italia, com'è noto, aderì al GATT firmando il Protocollo di Annecy, il 19 ottobre 1949 e dandone attuazione tramite ordine di esecuzione con l. 5 aprile 1950, n. 295 in *G.U.*,

Ad onta del suo nome, l'attuale normativa sull'Organizzazione Mondiale del Commercio non regola direttamente il commercio *jure privatorum*, ambito nel quale lo stesso termine è stato concepito ⁽³⁾, bensì disciplina al livello interstatale la cooperazione economica multilaterale principalmente in materia di circolazione delle merci e dei servizi nonché di alcuni aspetti legati alla proprietà intellettuale ⁽⁴⁾.

L'OMC ha vocazione economica universale poiché non si limita unicamente ad organizzare la negoziazione di accordi in materia tariffaria tra i suoi Membri, ma gestisce altresì una serie di rapporti più ampi di quelli

9 giugno 1950, n. 130, suppl. V. tra una letteratura vastissima, CUTRERA, voce *GATT*, in *Noviss. dig. it.*, VII, Torino 1961, p. 765 ss.; MURATORI, voce *GATT*, in *Noviss. dig. it.*, app., III, Torino, 1982, p. 928 ss.; VENTURINI, *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)*, Milano, 1988, p. 1 s.; COMBA, *Il neoliberalismo internazionale-Strutture giuridiche a dimensione mondiale dagli accordi di Bretton Woods all'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 1995, *passim*; PICONE e LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 1 ss. In argomento v. altresì BRONZ, *The International Trade Organization Charter*, in *Harvard L. Rev.*, 1948, p. 1089 s.; TH. FLORY, *Le GATT. Droit international et commerce mondial*, Paris, 1968, p. 1 s.; J. JACKSON, *The world trade and the Law of GATT*, New York, 1969, p. 1 s.; GIULIANO, *La cooperazione degli Stati nel commercio internazionale*, Milano, 1978, p. 151 s. CARREAN, JULLIARD, *Droit International Economique*, 4 ed., Paris, 1898; MENGOZZI (ed.), *International trade law on the 50th Anniversary of the Multilateral Trade System*, Milano, 1999, ove ampi riferimenti.

⁽³⁾ Come viene messo in rilievo nel dizionario giuridico dell'*Association Henry Capitant* a cura di CORNU (PUF, Paris, 2000, p. 165) ove una volta richiamato l'etimo latino *merx, mercis*, si precisano due accezioni del termine *commercio*: la prima si riferisce ad un «ensemble des activités énumérées par les articles 632 et 633 du Code de commerce» e, con riferimento all'ordinamento italiano, ci si riferisce dunque essenzialmente alle *attività commerciali* di cui all'art. 2195 c.c., comprendenti «un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti» in argomento v. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 3 ed., III, 1, Padova, p. 41 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto dell'impresa*, 4 ed., Torino, 2003, p. 3, p. 14 ss., 56 s.; FERRARA JR., CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 12 ed., Milano, 2001, p. 47; ma in una seconda accezione, «commercio internazionale» che è quella evidenziata nel presente saggio, ci si riferisce, a «opérations d'importation, d'exportation ou d'échange entre les États ou entre leurs ressortissants», ovvero, *latu sensu*, ad un «ensemble des rapports économiques, politiques et intellectuels entre les États ou leurs ressortissants; prise dans cette acception large, l'expression 'commerce international' s'oppose à la notion d'autarcie étatique».

⁽⁴⁾ La partecipazione e l'attuazione di tali accordi internazionali è avvenuta sul piano comunitario tramite la decisione del Consiglio UE del 22 dicembre 1994, pubblicata in *G.U.C.E.* I. 336 del 23 dicembre 1994 e, per le parti di competenza degli Stati membri, tra cui l'Italia, tramite l. n° 747 del 19 dicembre 1994, in suppl. *G.U.*, n° 1 del 10 gennaio 1995.

che in passato rientravano nell'ambito del GATT. Oggi, il sistema giuridico dell'OMC comprende trenta accordi internazionali funzionalmente collegati (c.d. diritto materiale dell'OMC) i quali pongono la disciplina commerciale multilaterale nei più svariati settori ⁽⁵⁾. L'OMC assiste inoltre i Paesi in via di sviluppo, sia tramite l'assistenza tecnica che con un sistema di deroghe finalizzate al loro migliore inserimento nel sistema commerciale globale.

L'intero *corpus* di norme dell'OMC si fonda su alcuni principi fondamentali destinati ad operare nei rapporti interstatuali ma suscettibili, come si vedrà più oltre, di incidere prevalentemente nei rapporti commerciali transnazionali. Si tratta, *inter alia*, del principio di non discriminazione, principio che deriva dall'estensione automatica ed incondizionale della clausola della Nazione più favorita (Art. I GATT) e dal principio del trattamento nazionale (Art. III GATT).

A differenza del GATT originario, la OMC, che ha sede a Ginevra, è strutturata come una organizzazione internazionale in senso tradizionale, comprendendo in essa un esecutivo e prevedendo periodiche conferenze a livello interministeriale ⁽⁶⁾, un'Assemblea di rappresentanti degli Stati

⁽⁵⁾ Si tratta dell'Allegato 1A, in materia di: Accordi multilaterali sugli scambi di merci (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e relative intese sull'interpretazione degli art. II, par.1, lett b; XVII, delle disposizioni sulla bilancia dei pagamenti, sull'interpretazione dell'art. XXIV; sulle deroghe agli obblighi previsti dal GATT, sull'interpretazione dell'art. XXVIII e sul Protocollo di Marrakech); Accordo sull'agricoltura; Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; Accordo sui tessili e sull'abbigliamento; Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; Accordo sulle ispezioni pre-imbarco; Accordo relativo alle regole in materia di origine; Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; Accordo sulle misure di salvaguardia; dell'Allegato 1B, comprendente l'Accordo generale sugli scambi di servizi; dell'Allegato 1C con l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; dell'Allegato 2 con l'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; dell'Allegato 3 con il Meccanismo di esame delle politiche commerciali; nonché dell'Allegato 4 comprendente gli accordi commerciali plurilaterali: Accordo sul commercio di aeromobili civili; Accordo sugli appalti pubblici; Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari e l'Accordo internazionale sulle carni bovine (questi ultimi oggi estinti). A questa mole normativa si aggiungono tutte le decisioni ministeriali annesse che specificano gli accordi suddetti, imponendo agli Stati membri l'adeguamento.

⁽⁶⁾ Le Conferenze Ministeriali avvengono con cadenza biennale. La prima si è tenuta a Singapore nel 1996, la seconda a Ginevra nel 1998. Dal 30 novembre al 3 dicembre 1999 si è svolta a Seattle (USA) la III Conferenza Ministeriale che si è tuttavia conclusa - per la

membri (Consiglio Generale, che ha sostituito l'Assemblea delle Parti Contraenti del GATT) (7), un sistema di risoluzione delle controversie tra gli Stati Membri. Oggi, l'OMC conta ben 144 Stati membri tra i quali si sono aggiunti la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan, l'11 e 12 dicembre 2001, mentre oltre 30 Paesi possiedono lo *status* di osservatore (tra cui lo Stato Vaticano). La partecipazione degli Stati all'OMC comporta l'obbligo, di accettare, *inter alia*, oltre le intese GATT, così come modificate con l'*Uruguay Round*, anche gli accordi allegati in materia di commercio di servizi (GATS), investimenti (TRIMS), proprietà intellettuale (TRIPS) e risoluzione delle controversie (DSU). Questo principio del «pacchetto unico» (*single package*), costituisce il salto di qualità del nuovo sistema commerciale multilaterale rispetto a quello conosciuto all'epoca del GATT del 1947 (8).

Le innovazioni al sistema multilaterale del commercio non hanno tuttavia inciso sulla posizione dei singoli i quali rimangono sottoposti allo «schermo statale» rispetto ad un sistema di soluzione delle controversie che risulta incentrato su meccanismi intergovernativi (9). Ma anche in tale contesto si registrano recentissime innovazioni con riferimento alla giurisprudenza dell'Organo d'appello dell'OMC ove si è recentemente ammessa una limitata partecipazione di soggetti privati, nella forma dell'*amicus curiae*, aprendo prospettive di notevole momento per le ONG a vocazione economico-transnazionale: un'ulteriore prova della progressiva convergenza dell'attività delle organizzazioni intergovernative e di quelle

mancata intesa tra gli Stati membri - senza l'approvazione di alcun documento finale. La IV Conferenza Ministeriale OMC si è svolta a Doha, nel Qatar, dal 9 al 14 novembre 2001. La V Conferenza Ministeriale OMC si terrà a Città del Messico, a data da definirsi.

(7) La procedura decisionale del WTO permane, in generale, quella del «consensus» (positivo o *inverted*), in altre parole i negoziati per l'adozione della decisione avvengono senza una votazione esplicita e si concludono con una dichiarazione del presidente dell'Assemblea. Ove questo non sia possibile le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo ove diversamente stabilito (art. IX par. 1). Le decisioni interpretative dei testi allegati all'accordo istitutivo dell'OMC (art. IX par. 2) e quelle relative a deroghe (art. IX par. 3) richiedono la maggioranza dei tre quarti dei membri. L'accessione di nuovi membri richiede che il relativo accordo sia approvato dalla Conferenza Ministeriale a maggioranza dei due terzi (art. XII par. 2).

(8) Quest'ultimo, infatti, si caratterizzava per essere, secondo una nota espressione francese, un *GATT à la carte*, in cui cioè la libertà di accettazione dei singoli accordi accessori al GATT dava luogo ad una notevole frammentazione e flessibilità normativa.

(9) L'espressione ricorre negli scritti di CARREAU. Cfr. CARREAU, JULLIARD, *Droit international économique*, cfr. C. ESPOSITO, *International trade and national legal orders: the problem of direct applicability of WTO LAW*, in MENGGOZZI (ed.), *International trade...*, cit., p. 429 ss.

non governative nel *Global compact* auspicato da Kofi Annan alle soglie del terzo millennio.

In relazione al contesto appena tratteggiato, la questione dell'efficacia diretta delle norme appartenenti al diritto dell'OMC, e cioè della loro invocabilità da parte degli operatori del commercio transnazionale come singoli individui per ottenerne l'osservanza da parte degli Stati che dell'OMC sono Membri, assume rilevanza cruciale rispetto sia all'estensione, *ratione materiae*, della disciplina internazionale, sia alla qualità giuridica di quelle norme che, facendo espressa menzione dei privati (i.e. imprenditori e società), individuano situazioni giuridiche attive, *inter alia*, in materia di servizi, proprietà intellettuale, appalti, antidumping, sovvenzioni, ostacoli tecnici al commercio.

Prima di entrare nel vivo della questione va precisato che ragioni di economia espositiva non consentono di trattare in questa sede la questione dell'eventuale tutela dei consumatori, recentemente evidenziata in seguito alle controversie OMC sulla carne agli ormoni e sull'amianto (10). Nei limiti del presente scritto ci si porrà, dunque, esclusivamente nell'ottica dell'imprenditore-operatore del commercio internazionale dinanzi al diritto dell'OMC.

Va altresì ricordato che la teoria degli accordi internazionali *self executing* costituisce un tema classico del diritto internazionale su cui è stato scritto moltissimo, onde per cui, nei limiti del presente scritto ci limiteremo all'esame dei rapporti tra diritto dell'OMC, diritto comunitario e diritto italiano (11).

Il concetto di effetto diretto di un accordo internazionale si materia-

(10) Cfr. GRADONI, *La protezione del consumatore nel diritto internazionale del commercio*, in ROSSI (a cura di), *Commercio internazionale sostenibile?*, Bologna, 2003, p. 143 ss.

(11) ANZILOTTI, *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, 1905, in ID., *Scritti di diritto internazionale pubblico*, I, Padova, 1956, p. 285 s.; T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, II, Padova, 1955-1957, p. 3 s.; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961; SOCINI, *L'adeguamento degli ordinamenti statali all'ordinamento internazionale*, Milano, 1964; Quadri, p. 42 s.; L. CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali. Gli accordi self-executing e non self-executing nell'ottica della giurisprudenza*, Padova, 1974, p. 28 s.; CONFORTI, JACOBS, ROBERTS (eds.), *The effects of treaties in domestic law*, London, 1987, p. 109 s., p. 141 s.; BERNARDINI, *Norme internazionali e diritto interno. Formazione e adattamento*, Pescara, 1989; GIULIANO SCOVAZZI, TREVI, *Diritto Internazionale*, Milano, 1991, pp. 548-559; 578-600; T. BUERGENTHAL, *Self-executing and non self-executing treaties in national and international law*, in RCADI, 1992/IV, p. 321 s., CATALDI, *Rapporti tra norme internazionali e norme interne*, in Dig. IV/Pubblico, 1997, p. 391 s.

lizza nell'attribuzione ai singoli di alcuni diritti la cui fonte si fa risalire ad un atto intergovernativo contenente alcune norme dotate di particolari requisiti⁽¹²⁾. Recentemente, poi, si è messo in rilievo come la distinzione tra norme internazionali dotate del carattere *self-executing* e norme sprovviste di tale carattere vada ricostruita secondo un procedimento logico *a contrario*: presumendo, cioè, l'efficacia generale della norma internazionale nell'ordinamento interno⁽¹³⁾. Inoltre, nell'epoca in cui viviamo, il problema dell'efficacia diretta va sviluppato non solo sul piano dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno dei singoli Stati, ma anche su quello dell'articolazione tra diritto internazionale e diritto comunitario. La Comunità Europea, infatti, risulta dotata prima che di soggettività internazionale, di apposite competenze esterne, competenze che si definiscono in funzione della loro ripartizione tra la Comunità e gli Stati membri. Sono dette «esclusive» quando sono integralmente esercitate dalla Comunità e «ripartite» quando sono esercitate insieme con gli Stati membri. Questa tipologia non è statica, ma dinamica. Il trattato istitutivo della Comunità Europea ha esplicitamente attribuito delle competenze esterne alla Comunità in due casi: in materia di politica commerciale (art. 133) e di accordi di associazione (art. 310). L'esatta ripartizione delle competenze tra Comunità e Stati membri deriva, in larga misura, dalla giurisprudenza comunitaria in materia di competenze implicite. Lo sviluppo delle attività comunitarie sul piano del mercato interno, l'evoluzione del commercio mondiale, nonché una giurisprudenza assai prudente, hanno reso più difficile l'esercizio delle competenze esterne proprio nel momento in cui, a seguito del varo dell'OMC, acquista maggiore rilevanza il dovere di cooperazione e di coordinamento in nome dell'unità della rappresentanza internazionale. A tale fine, il trattato di Amsterdam ha recente-

⁽¹²⁾ La nozione ricevette consacrazione ufficiale nel parere reso dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel celebre caso *Danzica* del 3 marzo 1928. La Corte dovette pronunciarsi circa un accordo internazionale tra la Polonia e la città di Danzica avente per oggetto lo statuto dei dipendenti delle ferrovie. Si discuteva se i lavoratori *uti singuli* potessero invocare direttamente dinanzi al giudice di Danzica le norme contenute nell'accordo *de quo* contro le autorità ferroviarie polacche. La Corte diede risposta positiva nella misura in cui si riscontrasse la volontà delle Parti di attribuire efficacia diretta alle norme di un trattato.

⁽¹³⁾ Cfr. per tutti, CONFORTI, *Diritto internazionale*, p. 298 secondo il quale «la nozione di norma non *self-executing* (o non direttamente applicabile) va rigorosamente circoscritta a due casi ben precisi: al caso in cui una norma attribuisca semplici facoltà agli Stati; oppure al caso in cui una norma, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non esistono gli organi o le procedure interne indispensabili alla sua applicazione».

mente modificato l'articolo 133 del trattato istitutivo della Comunità Europea ampliando, previa delibera unanime del Consiglio, le competenze relative alla politica commerciale comune sui servizi e i diritti di proprietà intellettuale⁽¹⁴⁾.

2. - La Corte di Cassazione italiana riconobbe l'idoneità delle norme del GATT ad essere invocate dagli operatori commerciali a tutela dei propri diritti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Ma successivamente, con la comunitarizzazione della materia prevalse l'opposto orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee teso a negare ogni efficacia diretta alle norme del GATT e quindi ad impedire ai singoli e persino agli Stati membri della CE di contestare la legittimità di atti comunitari eventualmente in contrasto con gli impegni assunti dalla CE in sede di GATT-OMC⁽¹⁵⁾.

L'esame dell'esperienza giurisprudenziale sia italiana che comunitaria, porta tuttavia a concludere che la teoria nichilista dell'effetto diretto si spiega solo attraverso una «ragion di Stato» che, seppure comprensibile sotto il profilo politico-economico internazionale, crea, in realtà, dei problemi di coerenza logico-giuridica. In vista di un *revirement* della giurisprudenza comunitaria e di un riallineamento con le intuizioni pionieristiche a suo tempo espresse dai giudici italiani, è possibile dunque esporre, nel presente saggio, alcuni spunti interpretativi utili per una tutela dei singoli attraverso il diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'ipotesi dell'attribuzione di efficacia diretta alle norme del GATT 1947 e quindi di un loro carattere *self-executing* venne confermata dalla giurisprudenza italiana, riconducendola alla più ampia problematica dell'efficacia delle disposizioni dei trattati internazionali nell'ordinamento interno⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁴⁾ In argomento v. CANNIZZARO (ed.) *The European union as an actor in international relations*, 2002, p. 1 ss.

⁽¹⁵⁾ Cfr. P. MENGOLZI, *Le relazioni esterne della Comunità Europea, il principio di sussidiarietà e le esigenze di cooperazione poste dalla globalizzazione dell'economia*, in L. DANIELE, *Le relazioni esterne dell'Unione Europea nel nuovo millennio*, Milano, 2001, p. 5-29.

⁽¹⁶⁾ In argomento v. PICONE e LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, cit., p. 542 ove si rileva che, nell'ordinamento statunitense un accordo *self-executing* può essere «operante nell'ordinamento medesimo [statunitense, *n.d.r.*] ma non necessariamente suscettibile di produrre effetti diretti per gli individui», mentre, distinguendo diversi livelli di rilevanza interna di un trattato internazionale, si nota che si può avere *applicabilità diretta* di un trattato nell'ordinamento interno ogni qualvolta ciò sia possibile per gli or-

L'orientamento prevalente della Cassazione, fino a metà degli anni '70, fu favorevole al riconoscimento dell'efficacia diretta delle norme del GATT⁽¹⁷⁾.

Le norme del GATT vennero ampiamente esaminate dalla Suprema Corte principalmente con riferimento al trattamento nazionale, ex art. III, paragrafo 4, del GATT '47⁽¹⁸⁾ ed al divieto di aggravamento tariffario di

gani dello Stato «chiamati e/o legittimati alla sua attuazione» a prescindere dall'invocabilità dello stesso trattato da parte degli individui. cfr. L. CONDORELLI, *Il giudice italiano, op.cit.*, p. 29 ss. Il livello di efficacia diretta e quindi di tutela che interessa, ai fini del presente studio, è allora il massimo livello di applicabilità del trattato corrispondente alla «idoneità a produrre sul piano interno diritti e obblighi azionabili dai soggetti privati», PICONE, *LIGUSTRO, cit.*, p. 544.

⁽¹⁷⁾ Cfr. PICONE, *LIGUSTRO, cit.*, p. 549.

⁽¹⁸⁾ «I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno sottoposti a trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti congeneri d'origine nazionale, rispetto a qualunque legge, regolamento, o prescrizione, concernente la vendita, l'offerta in vendita, l'acquisto, il trasporto, la somministrazione e l'impiego dei medesimi sul mercato interno. Le disposizioni del presente numero non vietano, nei trasporti interni, l'applicazione di tariffe differenti, fondate esclusivamente sull'uso economico dei mezzi di trasporto, senza riguardo all'origine del prodotto»; traduzione non ufficiale. Tra una copiosa giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 13 ottobre 1966, in *Dir. scambi int.*, 1966, p. 291 ss. con nota di ASTOLFI, in *Foro pad.*, 1968, I, p. 517; App. Milano, 7 luglio 1967, *Cotonificio Valle Ticino S.p.A. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Riv. dir. int.*, 1968, p. 386 con nota di CONDORELLI e in *Giur. it.*, 1968, p. 276 con nota di LA ROSA e in *Foro it.*, 1968, I, p. 2462, con osservazioni di MONDINI e in *Dir. prat. trib.*, 1968, II, p. 97 con nota di MURATORI; Cass., 6 luglio 1968, n. 2293, *Amm. Finanze dello Stato c. Cotonificio Valle Ticino*, in *Riv. dir. int.*, 1969, p. 329 con nota di CONDORELLI e in *Dir. prat. trib.*, 1969, II, p. 65 con nota di MURATORI; Trib. Milano, 27 febbraio 1969, *Isolabella e Figlio S.p.A. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Dir. scambi int.*, 1969, p. 116; in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1970, p. 89; Trib. Roma, 30 settembre 1969, *Samil s.r.l. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Dir. prat. trib.*, 1970, II, p. 490; Trib. Genova, 31 marzo 1969, n. 467, *Filatura del Piave c. Finanze*, in *Dir. prat. trib.*, 1969, II, p. 900 con nota di MURATORI; Trib. Milano, 18 dicembre 1969, *cotonificio F. Fossati S.p.A. ed altri c. Finanze*, in *Dir. prat. trib.*, 1971, II, p. 49 con nota di MURATORI; App. Milano, 10 febbraio 1970 n. 343, *Min. Finanze c. Isolabella e figlio*, in *Dir. scambi int.*, 1970, 176 e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1971, p. 608; Trib. Torino, 29 gennaio 1971, *S.p.A. Laboratorio G. Manzoni & C. c. Amm. Finanze*, in *Dir. prat. trib.*, 1972, II, p. 61, con nota di MURATORI; Trib. Brescia, 3 luglio 1971, *Brignoli Giuseppe & figli S.p.A. c. Amm. Fin. Stato*, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, c. 256, con nota di FALSITTA; Cass., Sez. un., 22 marzo 1972, n. 867, *S.p.A. Unione Manifatture c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1595 e in *Foro it.*, 1972, I, c. 3119; Cass., Sez. un., 17 aprile 1972, n. 1196, *Cotonificio Oliva S.p.A. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Riv. dir. int.*, 1973, p. 590 ss. e in *Dir. prat. trib.*, 1972, II, p. 736 con nota di MURATORI; App. Milano, 23 maggio 1972, *S.p.A. Manifattura Lane G. Marzotto e Figli c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Dir. scambi int.*, 1972, p. 302; Cass., Sez. un., 8 giugno 1972, n. 1771, in *Foro it.*, 1972, I, c. 3119; Cass., sez. un., 8 giugno 1972, n. 1773, *Amm. Finanze dello Stato c. Isolabella e Figlio S.p.A.*, in *Foro it.*, 1972, I, p. 1963 con nota di GAGLIARDI; App. Ve-

cui all'art. II, paragrafo 3⁽¹⁹⁾.

La Corte di Cassazione riconobbe altresì la diretta efficacia dell'art. III, comma 2°, del GATT in riferimento alla clausola del trattamento na-

nezia, 22 giugno 1973, *Amm. Finanze dello Stato c. Banca Cattolica del Veneto S.p.A.*, in *Foro pad.*, 1974, I, p. 244 con nota di CELORIA; in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 960; Trib. Milano, 20 ottobre 1973, *S.p.A. Geigy c. Amm. Finanze*, in *Foro pad.*, 1973, I, p. 466; App. Genova, 16 gennaio 1974, *Cuciarini Cantoni Coats c. Amm. Finanze* in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 959; Cass., Sez. un., 7 gennaio 1975, n. 10, *Amm. Finanze dello Stato c. S.a.S. Fratelli Turati & C. ed altri*, in *Giust. civ.*, 1975, p. 1189 ss. e in *Foro it.*, 1975, I, c. 1769 con nota di TIZZANO o in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1465 con nota di MIELE e in *Giur. civ.*, 1975, p. 1189, con nota di GAGLIARDI; Cass., Sez. un., 20 ottobre 1975, n. 3407, *SAMIL c. Amm. Finanze*, in *Italian Yearbook of Int. Law*, 1977, p. 360 con nota L.C. e in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 1150; Cass., 28 ottobre 1976, n. 3923, *Banca Cattolica del Veneto c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1231; Cass., Sez. un., 1 marzo 1979, n. 1317, *Amm. Finanze c. Soc. Isolabella*, in *Foro it.*, 1980, I, c. 666; Cass., 30 luglio 1980, n. 4885, *Società Ciba-Geigy e altri c. Amm. Finanze*, in *Foro it.*, 1980, I, c. 1684; Cass., 8 settembre 1980, 5158, *Società Hoechst Italia c. Amm. Finanze*, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1775; Cass., 6 maggio 1982, n. 2835, *Amm. Finanze c. Sposetti e altro*, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 252 o in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 1733; Corte cost., 20 maggio 1982, n. 96, *S.p.A. Legler industria tessile, Manifattura Festi Rasini, S.p.A., Manifattura Castoldi e Manif. Torondi c. Min. delle Finanze e Presidenza del consiglio dei ministri*, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 957 (spec. p. 983); *Foro it.*, 1982, I, c. 395; Cass., sez. I, 23 dicembre 1983, n. 7591, *Soc. manifattura Rossari e Varzi c. Min. Finanze*, in *Foro it.*, 1984, I, c. 403; Corte cost., 25 luglio 1985, n. 219, *Società Ferraretto, Isolabella, Salengo, Ramazzotti e Silva c. Amm. Finanze e presidenza del consiglio*, in GATT di VENTURINI; cit., p. 310 n. Cass., sez. I, 6 novembre 1986, n. 6482, *Amministrazione finanze c. Società Ramazzotti*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 20 dicembre 1986, n. 7780, *Società Turati c. Amministrazione finanze*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 12 gennaio 1989, n. 94, *Società Geigy c. Amministrazione finanze* in *Juris data*; Cass., sez. I, 23 novembre 1990, n. 11318, *Società Cappa e altro c. Amministrazione finanze*, in *Juris data*; Cass., sez. trib., 7 luglio 2000, n. 9155, *Min. fin. c. Soc. Kuwait Petroleum Italia* in *Riv. dir. trib.*, 2001, III, p. 11 con nota di ARMELLA.

⁽¹⁹⁾ Cass., Sez. un., 21 maggio 1973, n. 1455, *Amm. Finanze dello Stato c. S.p.A. Manifattura Lane G. Marzotto e Figli*, in *Dir. prat. trib.*, 1973, II, pp. 737-738 e in *Foro it.*, 1973, I, c. 2443 con nota di TIZZANO e in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1704 con nota di MANGIONE; Cass., Sez. un., 20 ottobre 1976, n. 3616, *Amm. Finanze dello Stato c. Marsud Compagnia di Navigazione*, in *Dir. prat. trib.*, 1976, II, p. 1095, con nota di MAISTO; Trib. Napoli, 11 febbraio 1978, n. 997, *Ditta Mallozzi c. Min. Finanze*, in *Dir. giur.*, 1978, p. 647; Cass., 13 luglio 1979, n. 4064, *Amm. Finanze c. Società Redaelli*, in *Dir. prat. trib.*, 1980, II, p. 1222 con nota di SCARPA; Cass., 13 luglio 1979, n. 4066, *Amm. Finanze c. Società Redaelli*, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 1331; Cass., 26 novembre 1979, n. 1239, *Amm. Finanze c. Società filature Vayont*, in *Dir. prat. trib.*, 1980, II, p. 1233; Cass., 14 dicembre 1979, n. 6523, *Soc. Ford ital. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Foro it.*, 1980, I, cc. 648-649; Cass., 30 gennaio 1980, n. 699, *Amm. Finanze c. Società Michelin italiana*, in *Foro pad.*, 1980, I, p. 37; Cass., 5 marzo 1980, n. 1481, *Amm. Finanze c. Società Carapelli*, in GATT di VENTURINI cit., p. 232 ss.; Cass., sez. un., ordinanza 21 luglio 1981 n. 417, *Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) c. Amm. Finanze, Ente Autonomo del Por-*

zionale delle merci importate, detta anche clausola di «parità tributaria», nonché dell'art. III, comma 1°, lettera *b*, che vieta agli Stati aderenti al GATT l'aggravamento delle imposizioni doganali diverse dai dazi sui prodotti importati, detto anche obbligo di *standstill* ⁽²⁰⁾.

La giurisprudenza italiana dell'epoca affrontò la questione della diretta efficacia del GATT inquadrando tale problematica in quella più generale della funzione che la legge di ratifica dei trattati internazionali svolge nell'ordinamento giuridico italiano ⁽²¹⁾.

to di Trieste, Ministero della Marina mercantile, Circostrizione doganale di Trieste, Ente Autonomo del Porto di Trieste c. Amm. Finanze, Ministero della Marina mercantile, SIOT, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2591 con nota di FLORINO; Cass., Sez. un., ordinanza 21 luglio 1981 n. 418, *Amm. Finanze c. Società Petrolifera Italiana*, in *Dir. comunitario scambi int.*, 1981, p. 591; Cass., Sez. un., 8 ottobre 1984, n. 5009, *Amm. Finanze c. S.p.A. Michelin italiana*, in *Giur. it.*, 1985, I, c. 1260, con nota di FIORENZA; Cass., Sez. un., 8 ottobre 1984, n. 5010, in *Dir. prat. trib.*, 1985, II, p. 618 con nota di MARESCA; Cass., Sez. un., 8 ottobre 1984 n. 5011, *Amm. Finanze c. Società Michelin Italiana*, in GATT di VENTURINI cit., p. 291 ss.; Cass., Sez. un., 8 ottobre 1984 n. 5014, *Amm. Finanze c. Società Petrolifera Italiana*, in GATT di G. VENTURINI cit., p. 301 ss.; Cass., sez. un., 9 ottobre 1984, n. 5024, *Società Vayont Filatura c. Amm. Finanze*, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 2962; Trib. Napoli, 14 novembre 1984, n. 8804, *Montecatini edison SpA c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Dir. giur.*, 1985, p. 740 ss. con nota di NUNZIANTE; Cass., 14 ottobre 1985, n. 4971, *Min. Finanze c. Società Carbolio*, in *Comm. trib. centr.*, 1986, II, p. 1187 e in *Foro it.*, 1986, I, c. 100; Cass., 25 febbraio 1986, n. 1200, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2189; Cass., 20 maggio 1986, n. 3339, *Amm. Finanze c. Società Aerfer*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 23 maggio 1986, n. 4063, *Amm. Finanze c. Soc. Esercenti Prodotti Zootecnici s.r.l.*, in *Giur. it.*, 1987, I, c. 1259; Cass., sez. I, 12 luglio 1986, n. 4501, *Amministrazione finanze c. Società Montecatini*, in *Juris data*; Cass., 25 luglio 1986, n. 2760, *Amm. Finanze c. Compagnia Italiana Automobili*, in GATT di VENTURINI cit., p. 319 ss.; Cass., sez. I, 30 gennaio 1987, n. 873, *Amministrazione finanze c. Società Montecatini*, in *Juris data*; Cass., Sez. un., 10 marzo 1987, n. 2464, *Amministrazione finanze c. Società Michelin*, in *Juris data*; Cass., Sez. I, 12 giugno 1987, n. 5136, *Amministrazione finanze c. Società Lavlegheleg*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 9 luglio 1987, n. 5991, *S.p.A. SIOT c. Amm. Finanze*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 13 luglio 1988, n. 4588, *Società Atlas c. Amministrazione finanze*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 21 giugno 1989, n. 2950 *Amministrazione finanze c. Società Montecatini*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 17 ottobre 1989, n. 4159, *Amministrazione finanze c. Società Mach*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 21 ottobre 1989, n. 4251, *Pozzi Richard Ginori c. Amministrazione finanze*, in *Giur. it.* 1990, I, c. 1468 con nota di FIORENZA; Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4922, *Min. fin. c. Soc. Rossari manifatt.*, in *Juris data*; Cass., sez. I, 18 dicembre 1995, n. 12911, *Soc. Oni c. Min. fin.*, in *Juris data*; Cass., sez. trib., 7 luglio 2000, n. 9155, *Min. fin. c. Soc. Kuwait Petroleum Italia* in *Riv. dir. trib.*, 2001, III, p. 11 con nota di ARMELLA.

⁽²⁰⁾ Cass., 6 luglio 1968, n. 2293, in VENTURINI, *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio*, cit., p. 133 s.

⁽²¹⁾ In argomento v. PICONE, CONFORTI, *La giurisprudenza italiana di diritto internazionale pubblico. Repertorio 1960-1987*, Napoli, 1987, p. 340 ss.; SACERDOTI, *Application of GATT by domestic courts*, in *LYLL*, 1976, pp. 224-247 VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità delle nor-*

Ciò avvenne in quanto l'Italia era divenuta parte contraente del GATT attraverso il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 che aveva ricevuto attuazione nell'ordinamento interno attraverso procedimento speciale di adattamento tramite la l. 5 aprile 1950 n. 295 ⁽²²⁾. La legge di ratifica, rilevava la Cassazione, inserisce le norme internazionali pattizie, così come sono state concluse in sede negoziale, nell'ordinamento giuridico italiano con la stessa valenza e la stessa giuridicità di qualsiasi altra legge prodotta dal Parlamento sicché non assumeva alcun rilievo il modo in cui la ratifica era avvenuta in quanto, in ogni caso, le norme del trattato diventavano a tutti gli effetti norme interne ordinarie con effetto modificativo o abrogativo delle norme anteriori difformi dal GATT ⁽²³⁾.

Secondo la Cassazione italiana, infatti, dal momento che l'accordo GATT era stato correttamente recepito, le sue norme formavano parte dell'ordinamento interno e, pertanto, risultavano precettive e vincolanti per tutti i soggetti cui erano rivolte, compresi gli organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato. Correlativamente, si riconosceva l'idoneità di siffatte norme ad essere invocate in giudizio dagli operatori economici anche contro lo Stato al fine di garantire il principio di parità tributaria tra prodotti nazionali ed importati dagli altri Stati contraenti di cui all'art. III del GATT '47 ⁽²⁴⁾.

Siffatto orientamento veniva confermato anche dal Consiglio di Stato rilevando che il principio di parità tributaria diretta si ricollegava a quello di parità tributaria indiretta posto dall'art. VII del GATT '47 in materia di determinazione del valore imponibile delle merci ai fini dell'applicazione dei dazi doganali: entrambi i principi si dovevano ritenere operanti nell'ordinamento italiano senza alcuna ulteriore norma interna di attuazione ⁽²⁵⁾.

me del GATT, in *Riv. dir. int.*, 1983, pp. 784-825; PANEBIANCO, *L'applicazione del GATT nell'ordinamento giuridico italiano*, in DCSI, 1986, pp. 1-10; VELLANO, *Osservazioni in tema di diretta applicabilità del GATT: opportunità di una svolta interpretativa*, in *Giur. It.*, 1995, I, cc. 1145-1154.

⁽²²⁾ L. 5 aprile 1950 n. 295, in *G.U.* n. 130 del 9 aprile 1950 su cui cfr. PICONE, LIGUSTRO, *op.cit.*, p. 547.

⁽²³⁾ Trib. Milano, 13 ottobre 1966, ed App. Milano, 7 luglio 1967, *Cotonificio Valle Ticino s.p.a. c. Amministrazione delle finanze*, cit. *supra* nota 17.

⁽²⁴⁾ Cass., sez. I, 6 luglio 1968, n. 2293, *Amministrazione delle finanze c. Cotonificio Valle Ticino s.p.a.*, poi, in senso conforme, Cass., Sez. un., 17 aprile 1972, n. 1196; Cass. Sez. un., 28 ottobre 1976, n. 3923 cit. *supra* nota 18.

⁽²⁵⁾ Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 1970, n. 337, *Ditta S.I.C.A.I.M. c. Amministrazione delle finanze*, in *Dir. prat. trib.*, 1970, II, p. 1239, con nota di MURATORI; v. altresì Trib. Milano, 2 aprile 1980, *Anic ed altri c. American Cyanamid*, in *Giur. it.* 1980, I, 2, c. 337. Ai sensi

A propria volta, la Cassazione aggiungeva che non rilevava il fatto che la parte II dell'Accordo GATT contenesse la *grandfather clause*, una clau-

dell'art. VII del GATT '47: « 1. Le Parti contraenti riconoscono, per quanto concerne la determinazione del valore doganale, la validità dei principi generali stabiliti nei numeri seguenti del presente articolo e si obbligano ad applicarli rispetto ai prodotti sottoposti a dazi doganali o ad altre imposizioni o restrizioni su l'importazione o l'esportazione, fondati sul valore o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore. Al lume dei detti principi, esse esamineranno, inoltre, ogni qual volta una Parte contraente ne faccia domanda, l'applicazione di ogni legge e regolamento concernenti il valore doganale. Le Parti contraenti potranno chiedere alle Parti contraenti di fornire loro dei rapporti sulle misure che abbiano preso secondo le disposizioni del presente art. 2. (a). Il valore doganale delle merci importate dovrebbe essere fondato sul valore reale della merce importata alla quale si applica il dazio, o di una merce congenere, e non sul valore d'un prodotto d'origine nazionale o su valori arbitrari o fittizi. (b). Il "valore reale" dovrebbe essere il prezzo per il quale le merci importate, o delle merci congeneri, sono vendute od offerte in vendita, in un tempo e luogo determinati dalla legislazione del Paese d'importazione, e in operazioni commerciali usuali, avvenute in condizioni di piena concorrenza. Nella misura in cui il prezzo delle dette merci, o delle merci congeneri, dipenda dalla qualità trattata in una determinata operazione, il prezzo computabile dovrebbe riferirsi, secondo una scelta operata una volta tanto dal Paese importatore: *i.* a quantità comparabili; oppure *ii.* a quantità in maniera determinate, da essere almeno tanto favorevoli all'importatore, quanto se si eleggesse come fondamento, la quantità di merci più considerevole, la quale abbia effettivamente dato luogo a operazioni commerciali tra il Paese d'esportazione e quello d'importazione. (c). Qualora non fosse dato di determinare il valore reale secondo che dispone la lettera b del presente numero, il valore doganale dovrà essere fondato sul valente accettabile, più prossimo a tale valore. 3. Il valore doganale di qualsiasi merce importata non dovrebbe comprendere alcuna tassa interna, esigibile nel Paese d'origine o di provenienza, dalla quale sia stata esentata o il cui ammontare sia stato, o debba essere, rimborsato. 4. (a). Salvo disposizioni contrarie del presente numero, quando a una Parte contraente, nell'applicazione del numero 2 del presente articolo, accada di dover convertire nella propria moneta un prezzo espresso nella moneta di un altro paese, il saggio di conversione da eleggere sarà quello fondato, per ciascuna moneta, sulla parità stabilita conformemente agli statuti del Fondo Monetario Internazionale, sul saggio di cambio riconosciuto dal Fondo, o sulla parità stabilita conformemente all'accordo speciale di cambio, conchiuso in virtù dell'art. XV del presente accordo. (b). Mancando una siffatta parità o un siffatto saggio di cambio riconosciuto, il saggio di conversione dovrà corrispondere effettivamente al valore corrente di tale moneta nelle operazioni commerciali. (c). Le Parti contraenti, di concerto con il Fondo Monetario Internazionale stabiliranno le norme che disciplinino la conversione, per le Parti contraenti, di qualsiasi moneta straniera, rispetto alla quale siano stati mantenuti, in conformità degli statuti del Fondo, dei saggi di cambio multipli. Nell'eseguire il numero 2 del presente articolo, ciascuna Parte contraente in vece che fondarsi sulle parità, potrà applicare a tali monete straniere quelle norme. Fino a tanto che le Parti contraenti non abbiano stabilito tali norme, ciascuna Parte contraente potrà, nell'eseguire il numero 2 menzionato, applicare a qualsiasi moneta straniera, che adempia le condizioni previste nel presente numero, delle norme di conversione intese ad esprimere effettivamente il valore di tale moneta straniera

sola *standstill* o di riserva limitativa, poiché agli Stati contraenti era concesso di mantenere in vigore norme nazionali contrarie alle disposizioni contenute nella parte II del GATT, nella misura in cui queste fossero già in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Muovendo da tale premessa, la Corte rigettava la tesi secondo la quale la presenza di una clausola di riserva limitativa escludeva l'effetto dell'ordine di esecuzione con riferimento alle norme cui tale clausola si riferiva, in quanto l'ordine di esecuzione comprendeva l'intero Accordo e ne introduceva le norme nell'ordinamento interno con le stesse limitazioni pattuite dalle Parti contraenti in sede di stipulazione. Ne seguiva che l'art. III dell'Accordo GATT risultava invocabile in giudizio dai singoli cittadini e spettava, dunque, all'Amministrazione dello Stato ed all'Autorità giudiziaria darne applicazione⁽²⁶⁾.

Analoghe considerazioni si rinvennero a proposito dell'art. II del GATT '47⁽²⁷⁾, in cui, la Cassazione, ancora una volta a sezione unite, ri-

nelle operazioni commerciali. (d). Nessuna disposizione del presente numero può essere interpretata come facente obbligo per la Parte contraente a recare al sistema di conversione delle monete, vigente sul suo territorio, alla data del presente accordo, per la determinazione del valore doganale, delle modificazioni che cagionassero un aumento generale dell'ammontare dei dazi doganali esigibili. 5. I criteri e i metodi che servono a determinare il valore dei prodotti soggetti a dazi doganali o a altre imposizioni o restrizioni, fondati sul valore, o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore, dovrebbero essere costanti e resi pubblici in maniera, che sia data ai commercianti la possibilità di determinare con approssimazione bastevole il valore doganale», traduzione non ufficiale.

⁽²⁶⁾ Cass. Sez. un., 8 giugno 1972, n. 1771, *Amministrazione delle finanze c. S.p.A. Filatura del Piave*, in senso conforme Cass., Sez. un., 8 giugno 1972, n. 1773, cit. nota 18. In senso conforme Cass., Sez. un., 4 gennaio 1975, n. 2, *Amministrazione delle finanze c. S.r.l. Ferraretto*; poi ancora Cass., Sez. un., 7 gennaio 1975, n. 10, *Amministrazione delle finanze c. Fratelli Turati & C. s.a.s. ed altri*.

⁽²⁷⁾ L'art. II del GATT '47 recita quanto segue: « I. a. In materia commerciale, ciascuna Parte contraente accorderà alle altre Parti contraenti un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte considerata dell'elenco pertinente, allegato al presente accordo. b. I prodotti compresi nella prima parte dell'elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari dei territori di altre Parti contraenti, non saranno gravati, allorchè siano importati sul territorio al quale tale elenco si riferisce, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in esso stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nel medesimo. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi, o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all'atto dell'importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data sul territorio importatore. c. I prodotti compresi nella seconda parte dell'elenco concernente ciascuna delle Parti contraenti, i quali siano originari di territori che, conformemente all'art. I, fruiscono d'un trattamento preferenziale nella importazione sul territorio al quale tale elenco si riferisce, non saranno gravati, allorchè siano importati in questo territorio, e

scontrava l'efficacia diretta in capo ai singoli delle norme in esso contenute evidenziandone il carattere di obbligo di *non facere* a carico dello Stato

tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in quello stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nella seconda parte di esso. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi o imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all'atto dell'importazione o in occasione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile della legislazione vigente in quella data nel territorio importatore. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di conservare le prescrizioni vigenti alla data del presente accordo, per quanto concerne le condizioni d'ammissione dei prodotti al trattamento preferenziale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà a una Parte contraente di riscuotere, in qualunque momento, su qualsiasi prodotto che sia importato: a. un'imposizione equivalente ad una tassa interna, gravante in conformità del numero 2 dell'art. III, su un prodotto nazionale similare o una merce incorporata nel medesimo; b. un dazio *antidumping*, o compensatore, conformemente all'art. VI; c. contributi, o altri diritti, commisurati al costo dei servizi resi. 3. Nessuna Parte contraente modificherà il suo metodo di determinazione del valore doganale, o di conversione della moneta, in modo tale da restringere il valore delle agevolazioni previste nell'elenco pertinente, allegato al presente accordo. 4. Qualora una Parte contraente istituisca, mantenga o autorizzi, in diritto o in fatto, per un prodotto compreso nell'elenco pertinente, allegato al presente accordo, un monopolio d'importazione, questo non dovrà assequire una protezione media, superiore a quella prevista nell'elenco, salvo che nel medesimo non sia stabilita una disposizione contraria, o che le Parti, le quali abbiano negoziato la concessione, non convengano diversamente. Le disposizioni del presente numero non limitano la facoltà delle Parti contraenti di porre in essere qualunque forma di assistenza ai produttori nazionali, la quale sia autorizzata per altre disposizioni del presente accordo. 5. La Parte contraente, la quale riscontri che un determinato prodotto non riceva, da un'altra Parte contraente, un trattamento che essa reputa fondato su una concessione contemplata nell'elenco pertinente, allegato al presente accordo, ha la facoltà di conferire direttamente con essa Parte. Ove questa, con tutto che convenga che il trattamento rivendicato sia quello previsto nell'elenco, dichiari che non possa venir accordato, poiché, a cagione d'una risoluzione d'un tribunale o di altra autorità competente, il prodotto del quale si tratta non può, secondo la sua legislazione doganale, essere classificato in maniera che ne consegua il trattamento previsto nel presente accordo, le due Parti contraenti, come anche tutte le altre Parti Contraenti sostanzialmente interessate, avvieranno, il più presto, dei negoziati per trovare un'equa compensazione. 6. a. I dazi e le imposizioni specifici, compresi negli elenchi concernenti le Parti contraenti che abbiano aderito al Fondo Monetario Internazionale, e i margini di preferenza, applicati dalle Parti contraenti rispetto ai dazi e alle imposizioni specifici, sono espressi nelle monete di ciascuna delle medesime, secondo la parità monetaria accettata o provvisoriamente riconosciuta dal Fondo alla data del presente accordo. Per tanto, qualora tale parità monetaria fosse, conformemente agli statuti del Fondo Monetario Internazionale, diminuita di oltre il 20 per cento, i dazi, e le imposizioni specifici, e i margini di preferenza potranno essere aggiustati in maniera che sia tenuto conto di questa diminuzione, sempreché le Parti contraenti (ossia le Parti contraenti che operano collettivamente secondo quanto dispone l'art. XXV) convengano di riconoscere che siffatti aggiustamenti non siano per cagionare una diminuzione del valore delle concessioni contem-

e un particolare, relativo al divieto di inasprimento dei diritti doganali diversi dai diritti di confine ⁽²⁸⁾. Così anche in materia delle eccezioni generali di cui all'art. XX ⁽²⁹⁾.

Il 1° luglio 1968 entrava in vigore la tariffa doganale esterna comune, con il conseguente trasferimento in capo alla CE della competenza in materia di politica commerciale comune.

Inizialmente, la Cassazione mantenne fermo il proprio orientamento ⁽³⁰⁾, ma, a partire dal 1981, la stessa Corte fu protagonista di un vero e proprio *revirement* per allinearsi definitivamente con la posizione, opposta, del giudice comunitario ⁽³¹⁾.

Va detto altresì che anche la Corte Costituzionale ebbe a pronunciarsi in materia, sia pure *incidenter*, nel corso di giudizi nei quali si controvertèva tra alcune società e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in ordine al diritto delle prime alla ripetizione di somme versate per diritti di servizi amministrativi e accessori, in occasione di importazioni di merci varie provenienti da Stati Parti contraenti del GATT '47. L'art. 19, 1° e 2° comma, del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella l. 27 novembre 1982 n. 873, venne censurato in quanto, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percepite dall'amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo non fosse stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, avrebbe violato sia l'art. 3 Cost. (per irrazionale di-

plate nell'elenco pertinente, o in altro luogo, del presente accordo, tenuto conto di tutti gli elementi che possano avere effetto su la necessità o l'urgenza di tali aggiustamenti. b. Queste disposizioni saranno applicabili, *mutatis mutandis*, alle Parti contraenti che non sono Membri del Fondo, a contare dalla data nella quale ciascuna di esse sia divenuta tale o concluderà un accordo valutario speciale conformemente alle disposizioni dell'art. XV. 7. Gli elenchi allegati al presente accordo sono parte integrante della parte 1 del medesimo».

⁽²⁸⁾ Cass., Sez. un., 21 maggio 1973, n. 1455, *Amministrazione delle finanze c. Manifattura lane Marzotto e figli s.p.a.*, cit., poi in senso conforme Cass., Sez. un., 20 ottobre 1976, n. 3616, *supra* nota 18. Alquanto isolato è rimasto invece l'orientamento espresso dai giudici di merito (App. Venezia, 22 giugno 1973, *supra*) volto a dare maggior rilievo al carico tributario complessivo rispetto a quello derivante dal singolo tributo, cfr. PICONE, LIGUSTRO, *op.cit.*, p. 548.

⁽²⁹⁾ Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 1970, n. 337, in *Dir. prat. trib.*, 1970, II, p. 1239, con nota di MURATORI; Trib. Milano, 2 aprile 1980, *Anic ed altri c. American Cyanamid*, in *Giur. it.* 1980, I, 2, c. 337.

⁽³⁰⁾ Cass., Sez. un., 20 ottobre 1975, n. 3403, *S.p.A. Laboratori Glaxo c. Min. Finanze*; nonché Cass., Sez. un., 20 ottobre 1975, n. 3407, *SAMIL c. Amministrazione delle finanze*; tra la giurisprudenza di merito v. Trib. Genova, 30 marzo 1977, nonché Trib. Napoli, 12 novembre 1984.

⁽³¹⁾ Cass., Sez. un., 21 luglio 1981, n. 417, in *Foro it.*, 1982, I, c. 291 ss.

sparità di trattamento tra le imprese che gestivano attività riconducibili alla previsione dell'art. 19 medesimo e le imprese in genere, in quanto soltanto le prime erano retroattivamente soggette a provare documentalmente l'inesistenza di una pregressa traslazione dei tributi a carico di terzi, mentre le altre erano tenute semplicemente a provare l'indebito) sia l'art. 24 Cost. (in quanto la norma censurata introduceva, anche per il passato, una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione di ripetizione e una parallela modificazione del trattamento probatorio dell'azione medesima, così incidendo negativamente sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti) (32).

3. - Proprio la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (d'ora in avanti CGCE) ha stabilito che l'ordinamento giuridico comunitario va distinto da quello dei singoli Stati membri e ne ha sancito il primato sulle disposizioni nazionali eventualmente contrarie (33). Inoltre le norme di origine comunitaria si applicano contemporaneamente e con i medesimi effetti a tutto il territorio della Comunità, senza che gli Stati possano frapporvi alcun ostacolo (34). Nel celeberrimo caso *Van Gend en Loos* il giudi-

(32) Corte cost. [ord.], 28 maggio 1987, n. 212, *Soc. cantieri nautici Solcio c. Min. fin.*, in *Giur. cost.*, 1987, I, 1602; v. anche Corte cost. [ord.], 3 febbraio 1986, n. 28., *Soc. ceramica it. Richard Ginori*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 150; Corte cost. [ord.], 30 aprile 1986, n. 124., *Soc. Montedison c. Ministero delle finanze*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 698; Corte cost. [ord.], 18-06-1986, n. 142, *Burgassi c. Min. fin.*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 975; Corte cost. [ord.], 28 maggio 1987, n. 213., *Impresa*, 1987, 2506. In argomento cfr. PICCHIO FORLATI, *Tecniche giuridiche di superamento degli ostacoli agli scambi intercomunitari*, in STEFANI (a cura di) *Mercato comune e neoprotezionismo*, Padova, 1990, p. 123 ss.

(33) Simmenthal: «le norme comunitarie esplicano la pienezza dei loro effetti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, e sono pienamente ed uniformemente applicate in quanto fonte immediata di diritti ed obblighi per tutti i destinatari dei loro effetti, Stati e singoli; i giudici nazionali hanno il compito di tutelare i diritti attribuiti dal diritto comunitario. Sul piano interno sono inapplicabili le norme preesistenti in contrasto con gli atti comunitari così come è inibita la valida formazione di atti incompatibili con le norme comunitarie stesse». V. tra una vasta letteratura, LUZZATTO, *La diretta applicabilità nel diritto comunitario*, Milano, 1980 pp. 1-74; GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Bari, 1999 pp. 28-33; 130-133; 162-167. Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario spetta alla Commissione europea in quanto «custode dei trattati» e può assumere le seguenti forme: avvio di procedure d'infrazione, in seguito a reclami o casi accertati d'ufficio; ricorso contenzioso contro altre istituzioni; controllo della legittimità degli aiuti concessi dagli Stati membri; rispetto dei principi di divieto di alcune intese o di abuso di posizioni dominanti.

(34) La Corte, nella sentenza *Costa*, causa 6/64, in *Racc.* 1964, p. 1129 osserva che:

ce comunitario, sia pure sostenendo che al fine di determinare la ricorrenza dell'effetto diretto occorre esaminare il tenore letterale della norma e la sua finalità, giunse a dichiarare che il Trattato, oltre a creare degli obblighi reciproci tra gli Stati membri, ha realizzato:

un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini (35)

Di qui nasce la facoltà per il singolo di fare valere una situazione giuridica attiva che gli deriva dal diritto comunitario davanti al giudice nazionale ed eventualmente contro il proprio Stato. A tale fine, tuttavia, precisava la medesima Corte, occorre che la norma di cui si invoca l'effetto diretto sia chiara, precisa e non condizionata, cioè non soggetta ad alcun provvedimento formale dell'autorità nazionale (36).

La dottrina distingue tra *applicabilità diretta* ed *efficacia diretta* di una norma comunitaria (37).

Nel primo caso, muovendo dalla lettera dell'articolo 249 (38) del Trattato CE ci si riferisce ad una qualità intrinseca dei regolamenti e delle decisioni comunitarie (39). Gli atti direttamente applicabili non necessitano

«(...) Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità».

In senso stretto del termine, il diritto comunitario è costituito dai trattati costitutivi (diritto primario), nonché dalle disposizioni previste dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in applicazione dei trattati stessi (diritto derivato). In senso lato il diritto comunitario ricomprende l'insieme delle norme giuridiche applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario. Si tratta quindi anche dei principi generali del diritto, della giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto scaturito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto complementare scaturito dagli atti convenzionali conclusi tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione dei trattati.

(35) Sentenza 5 febbraio 1962, Causa 26/62, *Racc.*, p. 1 s.

(36) Cfr. TESAURO, *Diritto comunitario*, 2 ed., Padova, 2001, ove riferimenti p. 143.

(37) Più scettico TESAURO, cfr. p. 140 rilevando che la distinzione non trova alcun riscontro nella giurisprudenza.

(38) La numerazione degli articoli segue le tabelle di corrispondenza elaborate in base all'art. 12 del Trattato di Amsterdam.

(39) «Il Regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

di alcun intervento da parte dello Stato Membro, hanno conseguenze giuridiche immediate e dirette rispetto ai soggetti cui sono indirizzati.

La diretta applicabilità è dunque nozione diversa da quella di efficacia diretta. Se nel primo caso si tratta del rapporto tra legislatore comunitario e legislatore nazionale, nel secondo ci si riferisce al rapporto tra potere giurisdizionale comunitario e potere legislativo nazionale che si risolve riconoscendo al diritto comunitario la capacità di fondare *ab origine* delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli attraverso una vera e propria operazione di *piercing the State veil*. L'applicazione tipica di tale nozione si rinviene in materia di direttive comunitarie ovvero per quegli atti che si rivolgono agli Stati Membri imponendo loro un risultato normativo. Nel caso di direttive dettagliate ovvero di direttive non trasposte da un singolo Stato nei termini stabiliti il giudice comunitario ha stabilito l'invocabilità da parte del singolo delle norme non trasposte evidenziandone così l'efficacia diretta ⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ È altrettanto noto che l'efficacia diretta ammessa dal giudice comunitario è solo quella di tipo verticale ed unilaterale. Lo Stato inadempiente pertanto non può avvalersi in giudizio di norme appartenenti ad una direttiva da se medesimo non trasposta. Secondo una recentissima pronuncia della Corte CE, il soggetto debole, parte di un contratto, può far valere in giudizio la violazione delle norme in contrasto con la concorrenza (art. 85 CE) ed agire per il risarcimento dei danni a condizione che dal suo comportamento illecito non abbia tratto vantaggi. È quanto stabilito dalla Corte, con sentenza del 20 settembre 2001, nell'ambito di un giudizio di rinvio operato dalla Corte di Appello Civile dell'Inghilterra e del Galles. La vicenda traeva origine da una lite in cui una società produttrice di birra (la *Courage LTD*) aveva convenuto in giudizio il Sig. Crehan titolare di un *pub* per ottenere il pagamento di forniture di birra. I due soggetti avevano stipulato un contratto che obbligava il titolare del *pub* ad acquistare la birra esclusivamente dalla *Courage Ltd*. Citato in giudizio per il mancato pagamento di alcune partite di birra, il Sig. Crehan chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni nei confronti della società per la violazione delle norme europee sulla concorrenza. In base al diritto inglese il soggetto parte di un contratto che viola la normativa antitrust non può pretendere risarcimenti dal suo contraente. Secondo il giudice comunitario invece, il Trattato produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Nel caso di specie la tutela del diritto si trova subordinata all'accertamento circa la effettiva posizione di inferiorità di una delle parti ed al mancato beneficio che in capo al contraente debole potrebbe derivare dall'esecuzione del contratto. Secondo la Corte: « 1) Una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Tratt. CE (divenuto art. 81 CE) può dedurre la violazione di tale norma al fine di ottenere una tutela giurisdizionale ("relief") nei confronti della controparte. 2) L'art. 85 del Trattato osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto per il solo motivo

La questione del riconoscimento dell'effetto diretto delle norme del diritto dell'OMC nell'ordinamento comunitario appare, pertanto, in tutta la sua ampiezza non appena si considerino i seguenti quesiti.

Può un esportatore di uno Stato Membro dell'OMC ma non della CE esigere dal giudice interno di uno Stato della CE, *sub specie*, il giudice italiano, l'applicazione del trattamento che viene assicurato in Italia tramite il diritto comunitario ai prodotti di un altro operatore comunitario? In altre parole, il principio di non discriminazione di cui agli artt. I e III del GATT '94, estende automaticamente agli operatori stranieri i benefici previsti per i prodotti comunitari?

Ancora. Se la CE adottasse alcune misure contrastanti con gli obblighi internazionali dell'OMC potrebbe l'esportatore straniero chiedere al giudice comunitario la disapplicazione di tali misure? E se fosse l'importatore comunitario ad essere penalizzato da un inasprimento tariffario deciso dalle istituzioni comunitarie ed in contrasto col diritto dell'OMC potrebbe ottenere apposita tutela dinanzi al giudice comunitario?

Nel primo caso, occorrerebbe fare riferimento alle norme vevoli in materia di integrazione regionale, come ad es. l'art. XXIV del GATT '94, e quindi spiegare la discriminazione in base alla presenza di un'eccezione alla clausola della nazione più favorita di tipo multilaterale ed automatico prevista all'articolo ora richiamato. La lettera dell'art. XXIV non tiene conto tuttavia dell'eventuale sviluppo delle aree di libero scambio in enti dotati di soggettività giuridica internazionale com'è avvenuto *in primis* per la CE. Così, mano a mano che la CE manifesta la propria soggettività internazionale aumenta il numero degli accordi in materia economica, incrementando così anche la probabilità di un contenzioso ⁽⁴¹⁾.

Nel secondo caso, assai più complesso, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado.

3.1. - A differenza di quanto è oggi previsto negli accordi di Marrake-

che il richiedente è parte di quest'ultimo. 3) Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che neghi a chi è parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni, qualora sia accertato che tale parte ha una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza».

⁽⁴¹⁾ Basti pensare alla materia degli « accordi europei » ove tipicamente la Comunità accorda ad uno Stato europeo non Membro della CE un trattamento di favore. Qualora lo Stato beneficiario fosse anche Membro dell'OMC deve estendersi il medesimo trattamento agli altri Stati dell'OMC attraverso il gioco della clausola della nazione più favorita? Il tema non sembra avere finora ricevuto adeguata considerazione.

ch, la partecipazione della CE al GATT '47 non venne disciplinata da alcun accordo formale ⁽⁴²⁾.

La Comunità, infatti, iniziò a partecipare al GATT durante il *Dillon Round* (1960-1961) in base all'art. 113 ora art. 133 del Trattato CE. In quella sede la Comunità partecipò congiuntamente agli Stati membri al Protocollo che sanciva la fine dei negoziati tariffari esercitando così progressivamente le competenze in materia di politica commerciale comune a partire dal 1° luglio 1968, data dell'entrata in vigore del MEC.

L'art. 300 del Trattato CE oggi in vigore (già art. 228) nulla dispone in materia di efficacia diretta degli accordi internazionali conclusi dalla CE. Ciò tuttavia non ha impedito alla Corte di Giustizia di riconoscere l'invocabilità diretta delle norme di alcuni accordi internazionali ogni qualvolta il tenore normativo di questi lo consentisse ed in assenza di disposizioni contrarie ⁽⁴³⁾.

Un'opposta tendenza è invece prevalsa dapprima per il GATT ed ora per gli accordi dell'OMC.

Va detto subito che, per lungo tempo, il giudice comunitario ha affrontato la questione dell'invocabilità diretta del GATT attraverso un esame *complessivo* dell'attitudine di tale accordo all'invocabilità da parte dei singoli individui, senza procedere ad un esame analitico di ciascuna norma dell'accordo al fine, appunto, di determinarne l'eventuale diretta efficacia. La conclusione, tuttavia, a differenza di quanto avvenuto dinanzi al giudice italiano, è sempre stata prevalentemente negativa ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ Cfr. in generale E. McGOVERN, *International Trade Regulation: GATT, The United States and the European Community*, Exeter, 1986; J. CROOME, *Reshaping the World Trading System. A history of the Uruguay Round*, WTO, 1995

⁽⁴³⁾ Mi riferisco principalmente a Corte CE, 26 ottobre 1982, causa 104/81, *Kupferberg*, in *Racc.*, 3641 in materia di accordi di libero scambio; Corte CE, 19 gennaio 1993, causa 101/91, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 199, in materia di accordi di cooperazione. In argomento v. BOULOS, *Le droit des Communautés Européennes dans ses rapports avec le droit international général*, in *RCADI*, 1992, IV, p. 9 ss.; ora PUISOCHET, *La place du droit international dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes*, in *Scritti in onore di G.F. Mancini*, II, Milano, 1998, p. 779 ss.

⁽⁴⁴⁾ Corte CE, 26 aprile 1972, causa 92/71, *Interfood GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Ericus*, in *Racc.*, 1972, p. 242; sentenza, 12 dicembre 1972, cause riunite da 21 a 24/72, *International Fruit Company n.v. ed altri c. Produktschap voor Groenten en Fruit*, in *Racc.*, 1972, p. 1228; sentenza, 24 ottobre 1973, causa 9/73, *Carl Schlüter c. Hauptzollamt Lörrach*, in *Racc.*, 1973, p. 1135; sentenza, 5 luglio 1977, causa 114/76, *Beta-Mühle Josef Bergman KG c. Grows-Farm GmbH & Co KG*, in GATT di VENTURINI cit. p. 391 ss.; sentenza, 19 novembre 1975, causa 38/75, *Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen c. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen*, in *Racc.*, 1975, p. 1439; sentenza, 5 maggio 1981, causa 112/80, *Firma Anton Dür-*

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha sovente affermato che una disposizione è direttamente applicabile se è completa, incondizionata e tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità agli Stati ed alle istituzioni comunitarie, chiamati ad eseguirla.

Il punto di partenza della giurisprudenza comunitaria sul GATT va individuato nei primi anni '70 ⁽⁴⁵⁾ ed è costituito dal celeberrimo caso *International Fruit* che, in questa sede, è possibile ricordare solo nelle sue linee essenziali ⁽⁴⁶⁾.

Alcune imprese tedesche ed olandesi avevano sostenuto dinanzi al giudice interno l'incompatibilità di alcune misure comunitarie di contingentamento all'importazione di prodotti ortofrutticoli con il divieto posto all'art. XI del GATT '47. Con provvedimento del 5 maggio 1972, il *College van Beroep voor het Bedrijfsleven* aveva sottoposto alla CGCE, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali. Si chiedeva se la validità degli atti emessi dalle istituzioni della Comunità andasse valutata anche a norma degli obblighi di fonte internazionale contemplati dal GATT. In linea con tale questione generale si collocava l'ulteriore questione di dichiarare se i regolamenti della Commissione nn. 458/70, 565/70 e 686/70 - i quali contemplavano, come misura di salvaguardia,

beck c. Hauptzollamt Frankfurt Main-Flughafen, in GATT di VENTURINI cit. p. 399 ss.; sentenza, 16 marzo 1983, cause riunite 290 e 291/81, *Compagnia Singer S.p.A. c. Amm. Finanze dello Stato e Geigy S.p.A. c. Amm. Finanze dello Stato*, in *Racc.*, 1983, p. 801; sentenza 22 giugno 1989, causa 70/87, *Fédération de l'Industrie de l'Huilerie de la CEE (Fediol) c. Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, 1989, p. 1781; sentenza 7 maggio 1991, causa 69/89, *Nakajima all precision Co. Ltd c. Consiglio delle comunità europee*, in *Racc.*, 1991, p. 2069; sentenza 10 marzo 1992, causa C-188/88, *NMB(Deutschland) GmbH e NMB Italia srl e NMB(UK) Ltd c. Commissione delle Comunità europee*, in l'OMC di VENTURINI cit. p. 493 ss.; sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, *Repubblica Federale di Germania c. Consiglio dell'Unione europea*, in l'OMC di VENTURINI; sentenza 12 dicembre 1995, causa C-469/93, *Amm. Finanze c. Chiquita Italia S.p.A.*, con conclusioni dell'Avv. Generale Lenz, 16 febbraio 1995, in *Racc.*, 1995, I, p. 4553; sentenza 10 settembre 1996, causa C-61/94, in *Racc.*, 1996, p. 3989.

⁽⁴⁵⁾ Prima di tale data infatti l'interpretazione del GATT spettava esclusivamente ai giudici degli Stati Membri. Cfr. Corte CE 16 marzo 1983, da 267 a 269/81. Cfr. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite da 21 a 24/72, *Racc.*, p. 1219; sentenza 24 ottobre 1973, *Schlüter*, causa 9/73, *Racc.*, p. 1135; sentenza 16 marzo 1983, *SIOT*, causa 266/81, *Racc.*, p. 731; sentenza 16 marzo 1983, *SPI e SAMI*, cause riunite da 267 a 269/81, *Racc.*, p. 801.

⁽⁴⁶⁾ Sentenza 12 dicembre 1972, *International Fruit Company n.v. ed altri c. Produktschap voor Groenten en Fruit*, cause riunite 21/72 e 24/72 in *Racc.*, 1972, p. 1219 ss., in *Riv. dir. int. proc.* 1973 con nota di GIARDINA, *La Corte europea ed i rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale*, p. 582 ss.; TESAURO, op.cit., p. 262.

delle restrizioni all'importazione di prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi - «siano invalidi in quanto in contrasto con l'art. XI dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT)». La Corte, ribadita la propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni delle Comunità, ai sensi dell'art. 177, comma 1° del Trattato CE, ha stabilito che tale competenza si estendeva sino ad esaminare l'eventuale invalidità dei medesimi atti rispetto al diritto internazionale. Si precisava, altresì, che, affinché la validità di un atto comunitario potesse risultare inficiata da una incompatibilità con una norma di diritto internazionale, occorre in primo luogo stabilire che la medesima norma fosse vincolante per la Comunità, una condizione che risulta soddisfatta nel caso del GATT (47). In secondo luogo, al fine di stabilire se il GATT attribuisse ai singoli cittadini della Comunità il diritto di far valere in giudizio le sue disposizioni avverso un atto comunitario si doveva avere riguardo allo spirito, alla struttura ed alla lettera dell'accordo *de quo*. Muovendo da tali premesse la Corte rilevava, tuttavia, che il GATT:

a) è il risultato di negoziati da condursi su «una base di reciprocità e di vantaggio mutui»;

b) l'accordo è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in particolare di quelle relative alla possibilità di deroghe in caso di difficoltà eccezionali (48);

c) la composizione delle controversie fra le Parti contraenti è orientata ad un principio di flessibilità che limita il tenore obbligatorio delle norme dell'accordo.

Pertanto, la Corte, nel caso di specie, concludeva che l'art. XI del GATT «non attribuisce ai singoli cittadini della Comunità il diritto di esigere giudizialmente l'osservanza. La validità dei regolamenti della Commissione nn. 459/70, 565/70 e 686/70 non può quindi essere menomata da detto art. XI» (49).

Tale sentenza segnava un certo regresso rispetto alla costruzione della teoria dell'effetto diretto del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri, cui la Corte aveva contribuito largamente nello stesso periodo e, per questo motivo, venne osteggiata dalla dottrina (50).

(47) La CE, tuttavia, a differenza di quanto avviene ora nell'OMC non risultava formalmente Parte Contraente del GATT.

(48) Cfr. in particolare gli artt. XIX; XXII, n. 1; XXIII.

(49) Punti 7-9.

(50) Cfr. MENGOLZI, *Les droits des citoyens de l'Union Européenne et l'applicabilité directe des accords de Marrakech*, in *Rev. marché unique*, 1994, p. 165 ss.; TESAURO, *op.cit.*, p. 138 ss.

In alcune pronunce successive, la Corte di Giustizia ebbe a confermare l'orientamento precedente (51) approfondendo ulteriormente, nei casi *FEDIOL* e *Nakajima*, l'analisi dell'eventuale efficacia diretta delle norme del GATT.

Nella prima pronuncia (52) la Corte ha esaminato la compatibilità del reg. 2641/84 con le norme del GATT. Oggetto del regolamento citato era l'adozione di misure di politica commerciale in materia di pratiche commerciali illecite articolate in una serie di norme che facevano espresso riferimento alle norme del GATT. La Corte, dunque, pur ribadendo l'orientamento costante volto a negare l'invocabilità diretta del GATT, ha ammesso che, qualora un regolamento comunitario faccia espresso rinvio alle norme del GATT, va riconosciuto il diritto ai singoli individui di invocare in giudizio tali norme dinanzi al giudice comunitario (53). Ciò al fine di esercitare il controllo della legittimità degli atti mediante i quali gli organi comunitari hanno dato attuazione alle norme del GATT (54). Si tratta, tuttavia, di una distinzione volta a limitare l'invocabilità diretta delle norme del GATT non *vigore proprio*, bensì nei limiti e con il rango del regolamento comunitario richiamante.

Nella sentenza *Nakajima*, poi, la Corte si è spinta oltre il GATT, esaminando il valore giuridico del codice *antidumping* stipulato durante il Tokyo Round (55). In tale fattispecie, a differenza di quanto evidenziato dalla giurisprudenza precedentemente esaminata, l'iniziativa processuale veniva presa dall'esportatore straniero (i.e. giapponese), la *Nakajima All*

(51) *Schlüter* con particolare riferimento agli artt. l'efficacia diretta degli artt. III, V, XX, XXIII, XXXVI del GATT 1947.

(52) Corte CE, 22 giugno 1989, causa n. 70/87, *Federaz. ind. olearia Cee c. Commiss. Ce*, in *Racc.*, 1989, p. 781 s.; in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 471, nota di DE LISI.

(53) Sentenza cit., punto 18: «Occorre in proposito ricordare come la Corte abbia in effetti più volte dichiarato che varie disposizioni dell'Accordo generale non erano tali da attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di invocarle in giudizio... Non si può tuttavia dedurre da questa giurisprudenza che i soggetti dell'ordinamento comunitario non possano invocare dinanzi alla Corte le disposizioni dell'Accordo generale per far controllare se un comportamento contestato mediante denuncia presentata ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2641/84 costituisca una pratica commerciale illecita nel senso di questo regolamento. Le disposizioni dell'Accordo generale sono infatti parte delle norme di diritto internazionale cui rinvia l'art. 2.1, dello stesso regolamento, come conferma il combinato disposto del secondo e del quarto 'considerando' di quest'ultimo».

(54) Sentenza cit. considerando n. 111.

(55) Corte CE, 7 maggio 1991, causa C-69/89, *Nakajima All Precision Co. Ltd c. Consiglio delle Comunità europee*, in *Racc.*, 1991, I-2169.

Precision Co., con sede in Tokio ed avente per oggetto la produzione di macchine da scrivere e stampanti. La predetta società presentava ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Europea contro il Consiglio delle Comunità Europee chiedendo l'inapplicabilità nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, degli artt. 2.3.b.ii e 19 del regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423 relativo alla difesa contro le importazioni nel territorio comunitario legate al *dumping* o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CE. La stessa ricorrente chiedeva altresì l'annullamento, ai sensi dell'art. 173.2 del Trattato di Roma, del reg. (CE) del Consiglio, del 23 novembre 1988, n. 3651, istitutivo di un dazio *anti-dumping* definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone. A sostegno della propria tesi, l'esportatore giapponese lamentava, *inter alia*, il contrasto delle disposizioni citate del regolamento CE con l'art. VI del GATT⁴⁷ ed il Codice *antidumping*, approvato in nome della Comunità con decisione del Consiglio del 10 dicembre 1979. A propria volta, il Consiglio sosteneva che, al pari del GATT, il Codice *antidumping* «non attribuisce ai singoli alcun diritto che possa essere fatto valere dinanzi alla Corte»⁽⁵⁶⁾.

La Corte, richiamando la propria decisione sul caso *International Fruit*, ribadiva che il GATT ed il codice antidumping avevano natura vincolante per la Comunità. Tuttavia, non veniva riscontrata la pretesa violazione degli impegni internazionali contenuti nel GATT e nel Codice *antidumping*, essendo il regolamento comunitario un atto emanato dalla Comunità per dare esecuzione alle predette norme⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Sent. cit., punto 27.

⁽⁵⁷⁾ Sent. cit. punti 27-28: «Il Consiglio ritiene che, come l'Accordo generale, il Codice *anti-dumping* non attribuisca ai singoli alcun diritto che possa essere fatto valere dinanzi alla Corte e che le disposizioni di detto Codice non abbiano efficacia diretta nelle Comunità. Il Consiglio ne deduce che la *Nakajima* non può contestare la validità del nuovo regolamento allegando una trasgressione di disposizioni del Codice *anti-dumping*. Occorre tuttavia rilevare che nel caso di specie la *Nakajima* non sostiene l'efficacia diretta di queste disposizioni. Con questo mezzo la ricorrente contesta infatti, in via incidentale, ai sensi dell'art. 184 del Trattato, la validità del nuovo regolamento di base ricorrendo ad uno dei mezzi di sindacato di legittimità di cui all'art. 173 del Trattato, cioè la violazione del Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione». Nemmeno si può affermare, con riferimento al GATT 1947, la diretta efficacia delle norme in materia di *dumping* pur trattandosi di disposizioni toccanti, in ultima analisi, la disciplina della concorrenza tra imprese. La formulazione dell'art. VI del GATT, nell'ottica della Corte, va letta secondo il tenore normativo delle altre norme del GATT e, quindi, alla stregua di uno strumento interstatuale comportante la facoltà per gli Stati di attuare contromisure che possono anche essere scollegate con il danno subito dal singolo imprenditore colpito dalla pratica di *dumping*.

Infine, coerentemente con l'approccio sopra delineato, la CGCE ha stabilito, nella causa *Germania c. Consiglio*, che nemmeno gli Stati possono contestare un atto comunitario sulla base delle disposizioni del GATT '47 in quanto queste risultano prive del carattere incondizionato⁽⁵⁸⁾.

Nella controversia *de qua* la Germania aveva sostenuto che il rispetto delle norme del GATT costituiva condizione di legittimità degli atti comunitari, a prescindere da ogni questione relativa all'efficacia diretta dell'Accordo generale sicché, qualora un regolamento si fosse posto in contrasto con talune disposizioni fondamentali del GATT, sarebbe risultato automaticamente invalido.

La Corte ammette che «per il caso in cui, in seguito ad un impegno assunto in forza dell'Accordo generale o ad una concessione relativa ad una preferenza, determinati produttori subissero o rischiassero di subire un danno grave, l'art. XIX autorizza i Contraenti a sospendere unilateralmente l'efficacia dell'impegno come pure a revocare o modificare la concessione, sia dopo aver sentito tutti gli altri contraenti senza essere giunti ad un accordo con gli interessati, sia anche, in caso di urgenza ed in via provvisoria, senza averli sentiti»⁽⁵⁹⁾. E pertanto la medesima Corte deduce, peraltro, che

le norme dell'Accordo generale sono sprovviste di carattere incondizionato e che l'obbligo di riconoscere loro il valore di norme di diritto internazionale direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni dei Contraenti non può essere fondato sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera dell'accordo. In assenza di un siffatto obbligo derivante dall'accordo stesso, solo nell'ipotesi in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito del GATT o in quella in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni dell'Accordo generale, la Corte è tenuta a controllare la legittimità dell'atto comunitario di cui trattasi alla luce delle norme del GATT. (110-111)

Nel caso di specie, dunque, pur rigettando la domanda della Germania, la CGCE consolidava il proprio orientamento giurisprudenziale in materia gettando le basi per le pronunce successive relative alla OMC.

3.2. - A partire dal 1° gennaio 1995, la CE è membro dell'OMC, ai sensi dell'art. XI dell'accordo istitutivo dell'OMC⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁸⁾ *Germania c. Consiglio* cit.

⁽⁵⁹⁾ Sentenza cit. punto 108.

⁽⁶⁰⁾ Gli atti di esecuzione sono pubblicati in *G.U.C.E.*, l. 349/94 ed l. 366/94. La decisione 94/800 ha indicato quali basi giuridiche gli artt. 43, 54, 57, 66, 75, 84, comma 2° l., 99 l., 100 l.t., 100 l. A, 113 l. e 235 l. allora in vigore.

Negli accordi di Marrakech non si è disciplinata la questione dell'efficacia diretta delle norme contenute in essi benché la delegazione svizzera ne avesse fatto specifica richiesta. La tesi dell'invocabilità diretta del diritto dell'OMC ad opera dei singoli come parametro di legittimità del diritto comunitario ha continuato ad essere respinta dal giudice comunitario prediligendo un orientamento che costituisce il prolungamento di quello precedentemente evidenziato a proposito del GATT '47.

Vero è che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno unilateralmente precisato l'assenza di effetto diretto. Così nell'ultimo considerando della decisione 94/800 del Consiglio UE, del 22 dicembre 1994, si è precisato che:

l'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri ⁽⁶¹⁾.

Occorre precisare che il Trattato di Maastricht ha posto una chiara distinzione tra le disposizioni relative alla Comunità, ivi comprese le sue relazioni esterne, e le disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune. Peraltro il Consiglio e la Commissione sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, della coerenza globale dell'azione esterna dell'Unione, nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. L'art. 300 (già art. 228) del TCE, in particolare, in materia di accordi con Stati e organizzazioni internazionali, prevede che il Consiglio, votando, a maggioranza qualificata, salvo i settori per i quali è prevista l'unanimità, autorizzi la Commissione ad avviare negoziati nel quadro delle direttive da esso impartite. Gli accordi sono conclusi di norma dal Consiglio previa informazione del Parlamento europeo, che non viene consultato nel caso di accordi concernenti la politica commerciale. È invece necessario il parere conforme del Parlamento europeo per gli accordi che implicano la modifica di atti già adottati con la procedura di codecisione, che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli, che creino istituzioni di cooperazione o che istituiscano un'associazione.

L'art. 113, sulla politica commerciale comune, fonda, oggi modificato dal trattato di Nizza, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e, qualora si debbano negoziare accordi, presenta raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad aprire i necessari negoziati. Attraverso il Trattato di Amsterdam è stato modificato l'art. 113 del TCE, introducendo un nuovo paragrafo 5, che prevede l'estensione delle disposizioni previste dall'art. 113, con decisione unanime del Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, ai negoziati di accordi internazionali riguardanti i servizi e i diritti di proprietà intellettuale.

⁽⁶¹⁾ Si tratta della decisione CE 94/800 del 22 dicembre 1994, cit. *supra*, nota 59. Cfr. GAJA, *Il preambolo di una decisione del Consiglio preclude al «GATT 1994» gli effetti diretti nell'ordinamento comunitario?*, in *Riv. dir. int.*, 1995, p. 407 ss.

Senonché le norme OMC non coincidono con il GATT '47 ma ne costituiscono un'evoluzione ampissima. Certo, limitatamente al GATT '94, non si riscontra un'evoluzione strutturale tale da superare in pieno le obiezioni mosse al tenore normativo del GATT '47. Ma ridurre il diritto dell'OMC a quello del GATT '47 equivale a sminuire la costellazione normativa che è propria dell'OMC e, soprattutto, ignorare che, negli accordi dell'OMC, esistono norme i cui destinatari non sono solo gli Stati bensì gli individui, come si evidenzierà *in fine*.

Ebbene nonostante lo storico momento culminato nell'istituzione dell'OMC, il giudice comunitario continua a sostenere l'assenza di efficacia diretta delle norme OMC con argomentazioni il cui fondamento tecnico-giuridico, invece di rafforzarsi, si alleggerisce sentenza dopo sentenza ⁽⁶²⁾.

Così nel caso *Affisch* la Corte, investita in via pregiudiziale, aveva esaminato la validità di una decisione della Commissione Europea concernente alcune misure di limitazione dell'importazione di prodotti della pesca giapponesi. L'importatore olandese aveva impugnato dinanzi al giudice nazionale le misure nazionali di attuazione del diritto comunitario lamentando il contrasto tra le stesse e l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC. Nonostante l'opinione favorevole al riconoscimento dell'effetto diretto dell'Avvocato generale Cosmas, la Corte, *oborto*

⁽⁶²⁾ Cfr. Corte CE, 17 luglio 1997, causa C-183/95, *Affisch BV c. Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees*, in *Racc.*, 1997, p. 4315; sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, in *Racc.*, 1998, I, p. 973; sentenza 10 marzo 1998, cause C-364/95 e 365/95, *T Port GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, in *Racc.*, 1998, p. 1023; sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, *Repubblica del Portogallo c. Consiglio*, in *Racc.*, 1999, I, p. 8395; Tribunale di primo grado, 27 gennaio 2000, causa T.256/97, in *Racc.*, 2000, II, p.101; sentenza 20 marzo 2001, causa T-18/99, *Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH c. Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, 2001, II, p. 913; sentenza 20 marzo 2001, causa T-30/99, *Bocchi Food Trade International GmbH c. Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, II, p. 943; sentenza 20 marzo 2001, causa T-52/99, *T. Port GmbH & Co. KG c. Commissione delle comunità Europee*, in *Racc.*, 2001, II, p. 981; Corte CE, 13 dicembre 1995, *Parere emesso ai sensi dell'art 228.6 del Trattato della Comunità europea (GATT-OMC-Accordo quadro sulle banane)*, 3/94, in VENTURINI, *l'Organizzazione*, cit., p.528 s.; sentenza, 2 maggio 2001, causa C-307/99, *OGT Fruchthandels-gesellschaft mbH c. Hauptzollamt Hamburg-St. annem*, in *Racc.*, 2001, I-3159; Tribunale di primo grado, 12 luglio 2001, causa T-3/99, *Banatrading GmbH c. Consiglio dell'Unione europea*, in *Racc.*, 2001, II, p. 2123; Tribunale di primo grado, 12 luglio 2001, causa T-2/99, *T. Port GmbH & Co. KG c. Consiglio dell'Unione europea*, in *Racc.*, 2001, II, p. 2093; Corte CE, 20 settembre 2001, cause C-27/00 e C-122/00, conclusioni Avv. Generale Alber, *The Queen c. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte Omega Air Ltd e Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd c. Irish Aviation Authority*, in *Racc.*, 2002, I, p. 2569; Corte CE, 9 gennaio 2003, causa C-76/00, in *Racc.*, 2003, p. 1.

collo, si limitò a rilevare che non era stata prodotta alcuna richiesta in quel senso e quindi non era necessario esaminare tale punto ⁽⁶³⁾.

Nel caso *Hermès*, del 1998, il giudice olandese, questa volta, richiedeva, in via pregiudiziale, a quello comunitario di precisare la nozione di «misura cautelare» di cui all'art. 50 TRIPs ⁽⁶⁴⁾. La Corte di Giustizia affermava la propria competenza ad interpretare le disposizioni dell'accordo *de quo* nella misura in cui si trattasse di norme rientranti nella competenza comunitaria ⁽⁶⁵⁾; situazione che si sarebbe verificata quando, al momento della firma dell'accordo OMC, la Comunità avesse esercitato la sua competenza interna nel settore in questione. Tuttavia il giudice comunitario, nonostante l'opinione contraria dell'Avvocato generale Tesauro, riteneva non occorresse pronunciarsi sulla questione dell'eventuale diretta efficacia dell'art. 50 dell'accordo Trips ⁽⁶⁶⁾. Ed il tema dell'effetto diretto doveva riproporsi all'attenzione della CGCE anche in occasione del c.d. contenzioso delle banane ⁽⁶⁷⁾. Qui, il giudice tedesco chiese a quello comunitario di stabilire se l'art. 234 del Trattato di Roma (ora art. 307) consentisse di disapplicare le disposizioni di un regolamento comunitario nella misura in cui queste fossero contrarie agli artt. I, II, III e XIII del

⁽⁶³⁾ Sent. cit., punto 28.

⁽⁶⁴⁾ Corte CE, 16 giugno 1998, n. 53/96, *Hermes International c. Fht Marketing Choice B V*, in *Racc.*, 1998, p. I-3603, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 2989.

⁽⁶⁵⁾ E si noti che, secondo quanto rilevato nella successiva pronuncia resa nel caso *Parfums Christian Dior* (Corte CE, 14 dicembre 2000, cause C-300/98 e C-392/98, *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH*, in *Racc.*, 2000, I, p. 11307) pur trattandosi di un accordo internazionale rientrante nella competenza mista della CE e degli Stati membri la Corte ha puntualizzato che «quando una disposizione come quella dell'art. 50 dell'accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario... la Corte è competente per evitare future divergenze di interpretazione», sent. cit., punto 35. Secondo Picone e Liugustro, op. cit., p. 557. «gli Stati membri potrebbero, invece, nell'ambito dei propri ordinamenti decidere autonomamente se riconoscere o meno ai singoli il diritto di invocare direttamente le disposizioni dell'Accordo nelle materie da questo regolate che ricadano ancora attualmente nella competenza esclusiva degli Stati stessi», tuttavia, sembra improbabile che ciò avvenga (il *revirement* della Cassazione italiana al tempo del GATT '47 lo dimostra) come evidenzia il punto 35 sopra citato.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. BIAGIONI, *Accordo TRIPs, interpretazione uniforme della Corte di Giustizia e competenze degli Stati membri*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 356 ss.

⁽⁶⁷⁾ Corte CE, 10 marzo 1998, n. 364/95, *T. Port GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, in *Racc.*, 1998, I, 1023.

Cfr. altresì Corte CE, 10 marzo 1998, n. 122/95, *Gov. Germania federale c. Consiglio Ue*, in *Racc.*, 1998, I, 973.

GATT. La conclusione della Corte fu ancora una volta negativa, consolidandosi nello stesso senso nelle pronuncie successive ⁽⁶⁸⁾.

Il *landmark case* rimane comunque la controversia *Portogallo c. Consiglio* ⁽⁶⁹⁾. In tale controversia, il Portogallo riteneva che la decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996, avente ad oggetto la conclusione di due accordi internazionali in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili, conclusi rispettivamente con l'India e il Pakistan, risultasse contraria ad alcune norme adottate nell'ambito della nuova Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e a determinati principi fondamentali dell'ordinamento comunitario ⁽⁷⁰⁾. Senonché, pur riconoscendo la diversità tra il diritto dell'OMC e quello del GATT '47, questa volta veniva ribadito il ruolo precipuo svolto dai negoziati intergovernativi, così come testimoniato dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie OMC. Di qui la considerazione secondo la quale, qualora si riconoscesse l'invocabilità delle stesse norme ad opera dei singoli, si finirebbe col privare gli organi legislativi o esecutivi statali della possibilità offerta dalla predetta Intesa di ricercare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate ⁽⁷¹⁾. Si attribuiva, in particolare rilievo decisivo alla circostanza secondo la quale alcuni *partners* commerciali della Comunità negano l'effetto diretto degli accordi OMC. Pertanto, il riconoscimento di effetti diretti nell'ordinamento comunitario porterebbe ad uno squilibrio nell'applicazione delle norme del diritto dell'OMC così come indicato nell'ultimo considerando del preambolo della decisione 94/800 del Consiglio precedentemente citata. Tutto ciò, fatta salva l'ipotesi, contemplata nella giurisprudenza precedente al varo dell'OMC, secondo la quale qualora un atto comunitario rinviasse espressa-

⁽⁶⁸⁾ Cfr. Corte CE, 14 ottobre 1999, causa C-104/97, *Atlanta c. Comunità europea*, in *Racc.*, 1999, I-6983; Tribunale di primo grado, 20 marzo 2001, causa T-18/99, *Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH c. Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, 2001, II, p. 913; Tribunale di primo grado, 20 marzo 2001, causa T-30/99, *Bocchi Food Trade International GmbH c. Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, II, p. 943; Tribunale di primo grado, 20 marzo 2001, causa T-52/99, *T. Port GmbH & Co. KG c. Commissione delle comunità Europee*, in *Racc.*, 2001, II, p. 981.

⁽⁶⁹⁾ Corte CE, 23 novembre 1999, causa C-149/96, *Repubblica del Portogallo c. Consiglio*, in *Racc.*, 1999, I, p. 8395, in *Riv. dir. int.*, 2000, p. 199 ss.

⁽⁷⁰⁾ Suogli aspetti giuridici del commercio internazionale del tessile si consenta di rinviare a MARRELLA, *L'OMC et le textile*, in *RGDIP*, 2000, p. 659 ss.

⁽⁷¹⁾ La conclusione è dunque sempre quella secondo la quale: «le disposizioni dell'Accordo TRIPs, allegato all'Accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario», *Portogallo c. Consiglio*, cit. punto 44.

mente a precise disposizioni degli accordi dell'OMC spetterebbe senz'altro alla Corte comunitaria il controllo della legittimità dell'atto controverso alla luce delle stesse norme.

4. – Se, dunque, come si è visto, secondo il giudice comunitario i singoli non possono avvalersi delle norme del diritto dell'OMC per contestare la legittimità degli atti comunitari, restano impregiudicate le situazioni giuridiche attribuite ai singoli dal diritto comunitario. La Corte di giustizia, infatti, ha escluso solo la tutela *diretta* ma non la tutela *indiretta* dei singoli in base al diritto dell'OMC. Riservandoci di esaminare più oltre le prospettive *de jure condendo* in materia di tutela diretta, va dunque qui precisata la nozione della tutela indiretta.

Mi riferisco a quei procedimenti interni azionabili dai singoli in base alle norme di attuazione del diritto dell'OMC. Ciò è possibile in particolare in materia *antidumping*, di sovvenzioni all'esportazione e di ostacoli tecnici al commercio. Qui, tuttavia, si tratta di situazioni giuridiche che, sotto un profilo civilistico, possono essere ricondotte alla tutela degli interessi diffusi⁽⁷²⁾ e, sotto un profilo internazionalistico vanno ricomprese, nella figura della protezione diplomatica nella misura in cui i privati risultano «legittimati a sottoporre alle proprie autorità l'esistenza di violazioni delle regole commerciali convenzionali da parte di terzi Stati, e a sollecitare una reazione contro le medesime»⁽⁷³⁾. Inoltre, va osservato che, quando la protezione diplomatica non viene esercitata da uno Stato bensì da un'organizzazione internazionale, aumenta necessariamente la colorazione giuridico-processuale a dispetto di quella politica come si vedrà fra un istante.

4.1. – Attraverso la tutela *antidumping*, destinata a recepire nella legislazione comunitaria le norme del nuovo accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e dell'accordo *antidumping* del 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo istitutivo dell'OMC, le imprese possono ottenere, al livello comunitario, l'imposizione temporanea di diritti doganali sulle importazioni in *dumping*⁽⁷⁴⁾. Si deve trattare della tutela di un inte-

⁽⁷²⁾ Su cui v. per tutti ALPA, *Istituzioni di diritto privato, Problemi*, Torino, 2002, p. 176 ss.

⁽⁷³⁾ PICONE, LIGUSTRO, cit., p. 560.

⁽⁷⁴⁾ In concreto, queste due politiche si traducono nel ripristino temporaneo dei diritti doganali sulle importazioni contestate. L'Unione europea può inoltre limitare i flussi di prodotti importati tramite misure di salvaguardia: queste ultime sono applicabili solo qua-

resse collettivo, in quanto l'espressione «industria nazionale» impiegata all'art. 4 dell'Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT 1994 si riferisce a «l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti»⁽⁷⁵⁾.

lora si possa provare che le importazioni che si cerca di ridurre siano aumentate rapidamente e massicciamente, causando così un pregiudizio ai produttori nazionali. Inoltre queste misure devono essere non discriminatorie, vale a dire esse devono applicarsi a tutte le importazioni del prodotto senza distinzione di origine. Tra una letteratura vastissima v., in materia di *dumping*, JACKSON, VERMULST (eds.), *Antidumping law and practice: a comparative study*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990, *passim*; ZAGATO, *La politica comunitaria relativa a esportazioni e investimenti manifatturieri giapponesi*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1994, pp. 1039-1100; ID., *I diritti della difesa nei procedimenti comunitari antidumping*, in *Dir. comm. int.*, 1999, p. 727-755; BRONCKERS, *WTO implementation in the European Community: antidumping, safeguards and intellectual property*, in *J.W.T.*, 1995, pp. 73-95; HOEKMAN, MAVROIDIS, *Dumping, antidumping and antitrust*, in *J.W.T.*, 1996, pp. 27-52; VAN BAELE, BELLIS, *Anti-dumping and other trade protection laws of the EC*, 3rd ed., CCH Europe, 1996, p. 467 s.; BOURGEOIS, *GATT/WTO dispute settlement practice in the field of anti-dumping law*, in AA.VV., *International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system*, Kluwer, 1997, pp. 285-311; DIDIER, *The WTO antidumping code and EC practice: issues for review in trade negotiations*, in *J.W.T.*, 2001, pp. 33-54. In materia di sovvenzioni cfr. BARCELO III, *Subsidies, countervailing duties and antidumping after the Tokyo Round*, in *Cornell Int'l L.J.*, 1980, pp. 257-288; BRONCKERS, *Private remedies against foreign subsidization: a European view*, in AA.VV., *Subsidies and international trade: a European lawyers' perspective*, Deventer, 1991, pp. 187-202; BEVIGLIA ZAMPETTI, *The Uruguay Round Agreement on Subsidies: a forward-looking assessment*, in *J.W.T.*, 1995, pp. 5-29; BENITAH, *The law of subsidies under the GATT/WTO system*, The Hague, 2001, *passim*; DIDIER, *Les principaux accords de l'OMC et leur transposition dans la Communauté européenne*, I, Bruxelles, 1997, pp. 167-246; ID., *WTO trade instruments in EU law: commercial policy instruments: dumping, subsidies, safeguards, public procurement*, London, 1999, *passim*.

⁽⁷⁵⁾ Ai fini del precitato regolamento, si intende per «industria comunitaria» «il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'art. 5, par. 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia: a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di *dumping*, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori; b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se i) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e ii) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da

A norma del regolamento CE n. 384/96 del Consiglio oggi in vigore, l'istituzione di dazi *antidumping* è soggetta ad una duplice condizione: l'esistenza di pratiche di *dumping* e di un pregiudizio a danno dell'*industria comunitaria* causato da tali pratiche ⁽⁷⁶⁾. Un prodotto è considerato oggetto di *dumping* quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, praticato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali ⁽⁷⁷⁾. Occorre inoltre un nesso di causalità tra il margine di *dumping* (l'importo ottenibile dalla differenza tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione) e il pregiudizio grave a danno di un'industria comunitaria, pregiudizio che può anche essere solo potenziale ⁽⁷⁸⁾. Se dunque sussistono le condizioni

detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di *dumping* in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato. 2. Ai fini del par. 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda. 3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'art. 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'art. 8, par. 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori».

⁽⁷⁶⁾ Cfr. Reg. (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri della Comunità europea, in *G.U.C.E.* I. 56 del 06 marzo 1996, pp. 1-20, successivamente modificato con Reg. (CE) n. 2331/96 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, in *G.U.* I. 317 del 6 dicembre 1996; Reg. (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, in *G.U.* I. 128 del 30 aprile 1998; Reg. (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, in *G.U.* I. 257 dell'11 ottobre 2000. Cfr. nel diritto statunitense le misure in materia *antidumping* in 19 U.S.C. §1671.

⁽⁷⁷⁾ In argomento tra una ampia letteratura cfr. nota 74.

⁽⁷⁸⁾ L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo di elementi quali: a) il volume delle importazioni oggetto di *dumping*, soprattutto qualora esse siano aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità; b) i prezzi delle importazioni oggetto di *dumping* al fine di determinare se esse siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria, e se esse abbiano avuto l'ef-

ora ricordate, i singoli possono ottenere l'apertura del procedimento ad opera della Commissione, procedimento che, in base all'art. 5 del regolamento, viene attivato in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di un'industria comunitaria ⁽⁷⁹⁾.

La denuncia deve contenere gli elementi di prova relativi all'esistenza del *dumping*, del pregiudizio e del nesso di causalità tra questi due elementi. Inoltre, deve contenere tutte le informazioni relative all'identità del denunziante, con la descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria interessata; la descrizione del prodotto oggetto di *dumping*; lo Stato d'origine del prodotto; l'identità di ciascun esportatore e importatore noti; il prezzo di vendita al consumo del prodotto sul mercato interno del Paese di origine; il prezzo all'esportazione del prodotto; il volume delle importazioni del prodotto in questione; nonché l'effetto di tali importazioni sui prezzi del prodotto simile. La denuncia viene dunque esaminata in sede di comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Qualora risulti che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, in base all'art. 6 del regolamento, avvia il procedimento entro quaranta giorni e pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee un avviso di apertura dell'inchiesta indicando il prodotto ed i paesi interessati e fissando i termini entro i quali le parti possono comunicare le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltate ⁽⁸⁰⁾.

L'inchiesta, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, riguarda contemporaneamente il *dumping* e il pregiudizio. Individuato l'arco temporale dell'inchiesta, che riguarda di norma un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti l'inizio del procedimento, la

fetto di deprimere i prezzi o di impedirne l'aumento; c) l'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria interessata, soprattutto in termini di produzione e utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quota di mercato, evoluzione dei prezzi, profitti, utile sul capitale investito, flusso di cassa ed occupazione.

⁽⁷⁹⁾ Va ricordato altresì che, in base all'art. 5 del regolamento, qualora uno Stato membro sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al *dumping* o al pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria, può comunicare tali elementi alla Commissione al fine dell'apertura del procedimento.

⁽⁸⁰⁾ Qualora, in seguito alle consultazioni di cui sopra, risulti che gli elementi di prova relativi al *dumping* o al pregiudizio non siano sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, la denuncia viene respinta e il denunziante ne viene informato.

Commissione invia questionari alle parti interessate, che hanno almeno trenta giorni di tempo per rispondere. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, di svolgere verifiche e controlli, soprattutto presso gli importatori, gli operatori commerciali e i produttori della Comunità, di effettuare inchieste in paesi terzi (a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese in questione non abbia sollevato obiezioni). Funzionari della Commissione possono assistere gli agenti degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni. La Commissione può effettuare direttamente visite - si tratta di una prassi particolarmente sviluppata in materia di concorrenza - per esaminare la documentazione contabile delle parti interessate; essa può svolgere anche inchieste nei paesi terzi interessati. La Commissione può sentire le parti interessate che ne abbiano fatto richiesta e può organizzare altresì incontri tra le parti per consentire un eventuale contraddittorio. Le parti interessate possono accedere a tutte le informazioni fornite alla Commissione, ad eccezione dei documenti riservati. L'inchiesta si conclude, di norma entro quindici mesi dall'inizio del procedimento, con la chiusura o con l'istituzione di una misura definitiva.

Nel caso l'inchiesta dia esito positivo, ne risulta a beneficio delle imprese comunitarie l'istituzione di dazi *antidumping* provvisori o definitivi ⁽⁸¹⁾.

⁽⁸¹⁾ Il procedimento può avere esito negativo. Qualora, al termine delle consultazioni, non si ritengano necessarie misure di difesa, e se il comitato non sollevi obiezioni a riguardo, il procedimento è chiuso. In caso di obiezioni, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso quando il Consiglio non ha deciso diversamente. Il procedimento è chiuso quando il *dumping* e il pregiudizio vengono considerati irrilevanti. Esso viene chiuso inoltre senza l'istituzione di dazi provvisori o definitivi quando vengono offerti impegni ritenuti accettabili dalla Commissione. Tali impegni possono consistere in una modifica dei prezzi o nell'interruzione delle esportazioni in modo tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del *dumping*.

Va inoltre osservato che le misure *antidumping* decise possono non essere applicate qualora si concluda che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità. Il limite dell'«interesse comunitario» precisato all'art. 21 del regolamento qui richiama alla mente l'istituto della protezione diplomatica tradizionalmente riferito agli Stati dal diritto internazionale. L'art. citato sviluppa la nozione di «protezione diplomatica comunitaria» precisando che: «per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del par. 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del *dumping* in termini di distorsioni de-

Possono essere istituiti dazi provvisori qualora un esame preliminare abbia accertato l'esistenza del *dumping* e del pregiudizio e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento immediato per evitare tale pregiudizio ⁽⁸²⁾.

Qualora poi risulti accertato il *dumping* il Consiglio istituisce, di norma tramite regolamento, un dazio *antidumping* definitivo che dev'essere applicato senza discriminazione alle importazioni del prodotto oggetto di pratiche pregiudizievoli di *dumping* ⁽⁸³⁾. Il regolamento che istituisce il da-

gli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al *dumping* e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità. 2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta *antidumping*. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito. 3. Le parti che hanno agito in conformità del par. 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono accettate se sono presentate entro i termini di cui al par. 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite. 4. Le parti che hanno agito in conformità del par. 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito. 5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'art. 9. 6. Le parti che hanno agito in conformità del par. 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio. 7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità».

⁽⁸²⁾ Cfr. l'art. 7 del regolamento. L'importo del dazio non può superare il margine di *dumping* e dovrebbe essere inferiore a tale margine se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio. I dazi devono essere istituiti entro e non oltre nove mesi a decorrere dall'inizio del procedimento. Essi vengono imposti di norma per un periodo di sei mesi. La Commissione istituisce tali dazi previa consultazione del comitato oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. Essa informa il Consiglio e gli Stati membri di tali misure provvisorie. Il Consiglio può decidere diversamente.

⁽⁸³⁾ Come nel caso delle misure provvisorie, l'importo del dazio definitivo non deve superare il margine di *dumping* e può essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

zio precisa l'importo del dazio imposto a ciascun fornitore oppure, qualora non sia possibile, al Paese fornitore interessato⁽⁸⁴⁾. I dazi scadono cinque anni dopo la loro istituzione oppure cinque anni dopo la conclusione del riesame delle misure, riesame che viene avviato su iniziativa della Commissione o su richiesta dei produttori comunitari.

4.2. - Il regolamento n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea consente l'istituzione di un dazio compensativo per far fronte ad una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto, proveniente da un paese terzo, la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio alle imprese comunitarie⁽⁸⁵⁾. Oltre le disposizioni relative alla definizione di sovvenzione⁽⁸⁶⁾, alle sovvenzioni compensabili e al calcolo delle sovvenzioni, il regolamento è analogo al regolamento *antidumping* soprattutto per quanto riguarda la determinazione del pregiudizio, la definizione di industria comunitaria, l'apertura del procedimento, l'inchiesta, le misure provvisorie e definitive e la chiusura del procedimento. Vi è sovvenzione

⁽⁸⁴⁾ I dazi provvisori o definitivi non possono essere applicati retroattivamente. Tuttavia, può essere riscosso un dazio *antidumping* definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

⁽⁸⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in *G.U.* 288 del 21 ottobre 1997, pp. 1-33. Cfr. nel diritto statunitense le analoghe misure in materia di *countervailing duties* in 19 U.S.C. §1673.

⁽⁸⁶⁾ Nella nozione di contributo finanziario rientrano quei provvedimenti pubblici comportanti sia il trasferimento diretto di fondi (sussidi, prestiti, partecipazione al capitale sociale) sia quello potenziale (ad es. garanzie su prestiti); oppure non vengono rimosse entrate pubbliche dovute (crediti d'imposta); la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali oppure acquisti beni; la Pubblica Amministrazione effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento o incarichi un ente privato di svolgere una o più delle funzioni che di norma le spettano. Ai sensi del regolamento in esame, inoltre, una sovvenzione è compensabile soltanto qualora sia specifica per un'impresa o un gruppo di imprese o di industrie. La sovvenzione è specifica qualora l'autorità che la concede limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione. Nell'allegato I del regolamento figura un elenco di sovvenzioni all'esportazione ritenute specifiche costituenti eccezione al divieto di erogazione di sovvenzioni. Il regolamento definisce anche le sovvenzioni non compensabili. Si tratta delle sovvenzioni non specifiche o di quelle che, pur essendo specifiche, riguardano attività di ricerca, vengono concesse a regioni svantaggiate o favoriscono la tutela ambientale.

quando una Pubblica Amministrazione conceda un contributo finanziario oppure vengano poste in essere misure di sostegno al reddito o ai prezzi conferendo, in tal modo, un vantaggio indebito ad operatori privati ai sensi dell'articolo XVI del GATT del 1994⁽⁸⁷⁾.

4.3. - Un ulteriore importante strumento di tutela a disposizione delle imprese comunitarie, legato all'attuazione comunitaria delle norme dell'OMC, viene offerto dal Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale per il commercio⁽⁸⁸⁾. Il nuovo regolamento sostituisce quello del 1984 relativo alle pratiche illecite e riguarda gli ostacoli agli scambi che possono intralciare le esportazioni delle imprese comunitarie verso i mercati dei paesi terzi⁽⁸⁹⁾.

Il campo di applicazione del regolamento sugli ostacoli agli scambi oggi in vigore è più ampio di quello precedentemente in vigore in materia di pratiche illecite. Il regolamento si applica, infatti, non solamente ai beni ma anche a certi servizi, in particolare a quelli transfrontalieri ed il termine «ostacolo al commercio» impiegato dal regolamento, designa ogni pratica commerciale adottata da un paese terzo ma vietata dalle norme dell'OMC.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. in particolare la Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 1998, (98/C 394/04, in *G.U.C.E.* C 394 del 17 dicembre 1998), relativa al calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi. La comunicazione illustra in modo dettagliato il metodo utilizzato dalla Commissione nel quadro delle inchieste in materia. Essa precisa le modalità di calcolo della sovvenzione (a seconda che si tratti di aiuti non rimborsabili, prestiti, garanzie su prestiti, fornitura di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione), il periodo dell'inchiesta per il calcolo della sovvenzione (che corrisponde di solito all'ultimo esercizio finanziario dell'impresa beneficiaria) e gli elementi deducibili dall'importo della sovvenzione.

⁽⁸⁸⁾ Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, in *G.U.C.E.* L 349 del 31 dicembre 1994, pp. 71-74, successivamente modificato dal Reg. (CE) n. 356/95 del Consiglio, del 20 febbraio 1995, in *G.U.C.E.* L 41 del 23 febbraio 1995, rettificato in *G.U.C.E.* L 41 del 23 febbraio 1995, p.54. Cfr. nel diritto statunitense la celebre section 301 del Trade Act 1974 nonché la c.d. super 301 istituita nel 0000. Cfr. BRONCKERS, *Private participation...*, in *CMLRev.*, 1996, pp. 299-318; EBCKHAUTE, *Private complaints against foreign unfair trade: the EC's trade barriers regulations*, in *J.W.T.*, 1999, pp.199-213; BRONCKERS, MCNELIS, *The EU Trade regulation comes of age*, in *JWT*, 2001, pp. 427-482.

⁽⁸⁹⁾ V. art. 2, par. 1, del Reg. 3286/94. Cfr. il caso Fediol di cui si è detto sopra, nota 52

In argomento v. BRONCKERS, *Private participation in the enforcement of WTO law: the new...*, *E.C. Trade barriers regulation*, cit., pp. 299-318.

Per beneficiare della tutela comunitaria, le imprese, ai sensi dell'art. 1 del predetto regolamento, dispongono di due procedure che consentono di: «a) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato della Comunità al fine di eliminare il conseguente pregiudizio; b) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi»⁽⁹⁰⁾.

In entrambi i casi, qualora sussistano i requisiti previsti dal regolamento comunitario, legittimati ad agire secondo il procedimento da esso previsto sono le imprese comunitarie che abbiano subito un grave pregiudizio a causa di un ostacolo agli scambi che incide sul mercato comunitario ovvero il singolo Stato membro che lamenti un ostacolo agli scambi⁽⁹¹⁾.

⁽⁹⁰⁾ Per «pregiudizio» si intende ogni svantaggio notevole che un ostacolo agli scambi può arrecare ad un'industria sul mercato comunitario. Gli «effetti negativi sugli scambi» sono invece gli effetti che un ostacolo al commercio può arrecare alle imprese comunitarie sul mercato di un paese terzo e che hanno un effetto notevole sull'economia della Comunità o di una regione o di un settore di attività economica della Comunità. Cfr. gli artt. 2 e 10 del regolamento.

⁽⁹¹⁾ Ai sensi dell'art. 2, par 5 ss., del regolamento citato, per «industria comunitaria» «si intende l'insieme dei produttori o dei prestatori comunitari, rispettivamente: - di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio che forma oggetto di un ostacolo agli scambi o - di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio, o - che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli scambi o l'insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti o servizi corrispondenti; tuttavia, a) quando taluni produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio assertivamente oggetto di ostacoli agli scambi, l'espressione «industria comunitaria», può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori; b) in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione della Comunità possono essere considerati come rappresentanti l'industria comunitaria se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l'effetto dell'ostacolo agli scambi sia concentrato in tale o tali Stati membri.

6. Per «impresa comunitaria» si intende una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nella Comunità, direttamente connessa alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi.

7. Ai fini del presente regolamento, il concetto di «prestatori di servizi» nel contesto dell'espressione «industria comunitaria», definita ai sensi del par. 5, e dell'espressione «imprese comunitarie», definita ai sensi del par. 6, lascia impregiudicato il carattere non commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro.

8. Ai fini del presente regolamento per «servizi» si intendono quei servizi per i quali

Anche qui, come visto in precedenza in materia *antidumping* e *anti-sovvenzioni*, l'istanza deve contenere elementi di prova circa l'esistenza degli ostacoli agli scambi e ai correlati pregiudizi o effetti negativi sugli scambi. Per l'esame del pregiudizio o degli effetti negativi sugli scambi, la Commissione valuta alcuni fattori come il volume rispettivo delle importazioni e delle esportazioni del prodotto interessato, i prezzi dei concorrenti dell'industria comunitaria in questione, il tasso di crescita delle esportazioni verso il mercato in cui si verifica la concorrenza con i prodotti comunitari, la capacità di esportazione dei paesi di provenienza ecc.

La Commissione dispone di quarantacinque giorni per decidere se accogliere o respingere l'istanza⁽⁹²⁾. Il regolamento introduce, all'art. 7, una procedura di consultazione che prevede l'istituzione di un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. In seno a tale comitato, gli Stati membri vengono informati e possono esprimere il loro parere per iscritto o richiedendo una consultazione orale. Una volta accolta l'istanza, viene avviata un'inchiesta, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l'avviso dell'apertura di una procedura d'esame in cui si precisa il prodotto o il servizio in questione e i Paesi interessati⁽⁹³⁾. La Commissione raccoglie quindi le informazioni pertinenti presso le parti inte-

possono essere conclusi dalla Comunità accordi internazionali sulla base dell'art. 113 del trattato».

⁽⁹²⁾ Cfr. l'art. 5 del regolamento. Occorre altresì precisare che, in base all'art. 3 in materia di «denuncia a nome dell'industria comunitaria» si stabilisce che: «... ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria comunitaria che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato comunitario può presentare una denuncia per iscritto. 2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente pregiudizio. Quest'ultimo deve essere dimostrato sulla base dell'elenco dimostrativo di fattori indicati all'art. 10». Quanto alla denuncia a nome di imprese comunitarie, l'art. 4 dispone che: «ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto. Tuttavia, tale denuncia è ammissibile soltanto se l'ostacolo agli scambi che ne è l'oggetto dà diritto ad un'azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale. 3. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza degli ostacoli agli scambi e ai conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi devono essere dimostrati, ove appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicato all'art. 10».

⁽⁹³⁾ Cfr. l'art. 8 del regolamento precitato.

ressate. Esaurita l'istruttoria, la Commissione può decidere di proseguire o chiudere il procedimento laddove risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse della Comunità. Il procedimento può poi essere sospeso quando al termine della procedura d'esame, il Paese terzo o i Paesi terzi interessati adottino misure tese ad eliminare gli effetti negativi sugli scambi o il pregiudizio oggetto del procedimento.

Qualora, invece, risulti che un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità, vengono adottate misure appropriate che possono prendere la forma della sospensione o della revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale; l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere all'importazione; l'instaurazione di restrizioni quantitative e di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione e di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese interessato ⁽⁹⁴⁾. Spetterà dunque alla CE, in conformità con gli obblighi internazionali da essa assunti nel quadro dell'OMC qualsiasi azione legata al procedimento internazionale di consultazione e di risoluzione delle controversie previsto dalla Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie sul piano intergovernativo di cui all'allegato 2 degli accordi di Marrakech. Ancora una

⁽⁹⁴⁾ Cfr. l'art. 12 del regolamento ai sensi del quale: « 1. Qualora, a meno che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, risulti da detta procedura che un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nel quadro delle norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o mantenuti da paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all'art. 13. 2. Quando gli obblighi internazionali della Comunità le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al par. 3 sono decise solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando la Comunità abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale della Comunità eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione del suddetto organo di conciliazione. 3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare: a) la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale, b) l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere all'importazione, c) l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato. 4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Alla pubblicazione viene altresì riconosciuto valore di notifica ai paesi e alle parti direttamente interessati ».

volta, dunque, si ripresentano *mutatis mutandis*, al pari di quanto detto sopra in materia *antidumping* e antisovvenzioni, i caratteri della protezione diplomatica con l'importante variante secondo la quale sarà l'organizzazione internazionale – e non i singoli Stati membri della CE – a reagire alla violazione del diritto dell'OMC tutelando indirettamente, per suo tramite, gli interessi dei singoli riconosciuti dalle norme dell'OMC.

Per i singoli, dunque, in definitiva, la tutela indiretta di cui beneficia in base al diritto comunitario si traduce nell'imposizione di dazi volti a colpire le esportazioni nel mercato comunitario delle imprese concorrenti appartenenti agli Stati (o alle aree di integrazione economica regionale) nei confronti dei quali la CE potrà successivamente azionare il procedimento intergovernativo di risoluzione delle controversie economiche ⁽⁹⁵⁾.

5. – Tornando a quanto esposto in precedenza circa le condizioni necessarie per il riconoscimento della diretta efficacia e quindi per la tutela (diretta) dei singoli in base al diritto dell'OMC, è agevole constatare che la posizione della Corte CE non appare monolitica bensì articolata su due argomentazioni logico-giuridiche.

Innanzitutto la Corte attribuisce grande rilievo alla valutazione globale dell'invocabilità degli accordi internazionali, inclusi quelli costituenti l'OMC, tenendo in particolare considerazione la struttura, l'oggetto ed il contesto in cui l'accordo è stato concluso (c.d. *contextual approach*).

In un secondo momento, il giudice comunitario esamina analiticamente le singole norme dell'accordo al fine di rilevare se esse siano o meno dotate di efficacia diretta nell'ordinamento comunitario. Esigenze di coerenza porterebbero a ritenere che tale analisi venga condotta sul piano dei rapporti tra ordinamento internazionale ed ordinamento comunitario in modo analogo a quanto il medesimo giudice effettua nell'analisi dell'effetto diretto delle direttive tra l'ordinamento comunitario e quello interno. Pertanto, in questa fase assume rilievo decisivo riscontrare che le norme in questione risultino *chiare precise ed incondizionate*.

Ebbene emerge una prima incoerenza giurisprudenziale non appena si esaminino in parallelo le sentenze in materia di GATT-OMC e quelle concernenti altri accordi internazionali della CE.

Se il GATT (sia nella versione del '47 che in quella del '94) non supe-

⁽⁹⁵⁾ Ciò che avviene in modo analogo in base al diritto statunitense, cfr. U.S.C. § 2411 (c).

ra, secondo il giudice comunitario, la prima fase sopra individuata, altri accordi di natura analoga al GATT medesimo hanno ricevuto opposta valutazione. Ciò è avvenuto in materia di accordi di associazione e di cooperazione, come si rileva dalla giurisprudenza *Pabst, Bresciani e Kupferberg* ⁽⁹⁶⁾.

Quanto al secondo *test*, quello analitico, dalla giurisprudenza più recente espressa nei casi *Hermès e Repubblica del Portogallo c. Consiglio*, si evince, non senza una certa esitazione di fondo, che il giudice comunitario è divenuto competente per interpretare l'accordo TRIPs ma tale accordo continua ad essere sprovvisto dell'effetto diretto a causa della mancanza di reciprocità tra Comunità e Partners commerciali della medesima.

Qui dunque si è di fronte ad un criterio a forte connotazione politica che seppure comprensibile sotto il profilo della ragion di Stato non rende servizio alla raffinata elaborazione giurisprudenziale della CE.

Proprio il criterio della reciprocità ha finito con l'assorbire entro di sé le considerazioni tecnico-giuridiche in precedenza evidenziate. Ma se così è, la mutevolezza delle scelte politiche non tarderà a portare il giudice comunitario a conclusioni opposte rispetto a quelle in precedenza evidenziate e a fornire un ulteriore esempio della «volubile giurisprudenza continentale» ⁽⁹⁷⁾, questa volta su scala comunitaria. In questo senso si può parlare di *invocabilità strisciante* del diritto dell'OMC ed evidenziare succintamente le materie entro le quali i singoli potrebbero fondare le proprie pretese in un prossimo futuro.

Il più evidente elemento di rottura tra l'esperienza giurisprudenziale in materia di GATT'47 è infatti costituito, *inter alia*, dall'introduzione di una disciplina multilaterale della proprietà intellettuale (TRIPs), del commercio dei servizi (GATS) e di un accordo plurilaterale in materia di appalti pubblici. Le modifiche introdotte a seguito dell'*Uruguay round* e l'estensione del diritto materiale dell'OMC a settori diversi da quello del GATT comportano alcune considerazioni favorevoli al riconoscimento

⁽⁹⁶⁾ Cfr. Corte CE, 5 febbraio 1976, causa 87/75, *Conceria Daniele Bresciani c. Amministrazione italiana delle finanze*, in *Racc.*, 1976, p. 129; sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, *Pabst & Richarz KG c. Hauptzollamt Oldenburg*, in *Racc.*, 1982, p. 1331; sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, *Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg & Cie. KG a.A.*, in *Racc.*, 1982, p. 3641; sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, *Meryem Demirel c. Schwaebisch Gmuend(Stadt)*, in *Racc.*, 1987, p. 3719; sentenza 16 giugno 1998, causa C-162/96, *A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz*, in *Racc.*, I, p. 3655.

⁽⁹⁷⁾ Mi ricollego qui alle considerazioni espresse in diverso contesto da GALGANO, in *Atlante di diritto privato comparato*, 3 ed., Bologna, 1999, p. 31 ss. v. pure CAMPIGLIO, *Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati*, Padova, 1995, pp. 45-70.

dell'efficacia diretta di alcune norme appartenenti ad accordi facenti parte dell'allegato 1 degli accordi istitutivi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si tratta di quegli accordi che la CE ha qualificato, nel parere 1/94, accordi di natura «mista» e che, invece di occuparsi della circolazione transnazionale dei prodotti, si rivolgono a determinati soggetti individuando conseguentemente situazioni giuridiche rilevanti in materia di proprietà intellettuale (TRIPs) e di commercio di servizi (GATS). In questo dibattito diviene, dunque, rilevante la presenza ricorrente di una menzione espressa dei soggetti privati nella normativa interstatale.

Ciò diviene evidente in materia di TRIPs ⁽⁹⁸⁾. Lo scopo del TRIPs è quello di stabilire uno *standard* minimo di protezione dei brevetti, diritti d'autore, marchi, indicazioni geografiche, circuiti integratori e *know how* al fine di introdurre nell'ordinamento interno di ciascuno Stato Membro una disciplina della salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale. Orbene, il preambolo dell'accordo TRIPs afferma che i diritti di proprietà intellettuale sono dei diritti di natura privatistica. Il richiamo contenuto nei TRIPs dei principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale non è dunque meramente ripetitivo di norme del GATT '94 ⁽⁹⁹⁾, bensì si caratterizza per il riferimento espresso ai cittadini ed alle persone fisiche o giuridiche degli Stati Membri. L'art. 1, paragrafo 3, del TRIPs stabilisce infatti, che:

Ciascun membro accorda il trattamento previsto dal presente accordo ai *cittadini* degli altri membri ⁽¹⁰⁰⁾. Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano *cittadini* degli altri membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà

⁽⁹⁸⁾ La prima parte del TRIPs enuncia, come nel GATS, i principi di non-discriminazione già noti: trattamento nazionale e trattamento di nazione più favorita per poi disciplinare, nella seconda parte, i vari tipi di diritti di proprietà intellettuale. Richiamandosi alle norme della WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) l'accordo copre copyright, marchi registrati, indicazioni geografiche, disegni industriali, brevetti, circuiti integrati e disegni topografici obbligando ogni Stato Membro dell'OMC a dotarsi di una legislazione in materia. In argomento v. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano, 1997, 179 ss., nonché ID., nell'aggiornamento al volume di MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. COMBA, *Il neoliberalismo internazionale*, cit., p. 260-261.

⁽¹⁰⁰⁾ La nota n. 1 all'art. 3, comma 1° dell'Accordo TRIPs stabilisce quanto segue: «Ai fini del presente accordo per "cittadini" si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale Membro dell'OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o che hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in tale territorio doganale.

intellettuale in materia di semiconduttori, sempreché tutti i membri dell'OMC fossero membri di tali convenzioni. I membri che si avvalgono delle possibilità di cui all'articolo 5, par. 3 o all'art. 6, par. 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("consiglio TRIPS")⁽¹⁰¹⁾.

Le considerazioni ora presentate valgono anche in materia di trattamento nazionale ove l'art. 3 dell'accordo TRIPS, innovando rispetto al testo del GATT '94, ribadisce che:

1. Ciascun membro accorda ai *cittadini* degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri *cittadini* in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente accordo. I membri che facciano uso delle facoltà di cui all'articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'art. 16, par. 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPS.

2. I membri possono avvalersi delle deroghe di cui al par. 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

Ad analoghe e più pregnanti considerazioni si giunge in materia di servizi di cui al GATS comprendendo settori che vanno dalla finanza alla fornitura di acqua ed elettricità, dalla sanità alle scuole, dai trasporti pubblici alle telecomunicazioni⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Corsivo aggiunto. Una parte della dottrina (CARREAU, JUILLARD, *Droit international économique*, cit., p. 162) interpreta l'accordo TRIPS nel senso del riconoscimento pieno ed effettivo dell'effetto diretto: «... l'ADPIC fait désormais partie du 'patrimoine juridique' des particuliers qui pourront s'en prévaloir en justice devant leurs tribunaux nationaux... le juge interne devra appliquer cette dernière en écartant toute norme nationale contraire».

⁽¹⁰²⁾ L'art. XXVIII (c) dispone che «misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi» comprendono misure riguardanti quanto segue: acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio; accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Membri chiedono siano offerti al pubblico in generale; presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di un Membro per la fornitura di un servizio nel territorio di un altro Membro. In materia di pagamenti e trasferimenti, l'art. XI, par. 1, dispone

Nonostante le norme dell'accordo GATS presentino caratteri di marcata similitudine con le corrispondenti norme disciplinanti il commercio internazionale dei prodotti, esistono in realtà alcuni punti in cui si manifestano i presupposti per il riconoscimento dell'effetto diretto. Se il GATT si rivolge alla circolazione internazionale dei beni materiali, il GATS tocca invece la circolazione internazionale di prestazioni di *facere*. In ultima analisi, se il prodotto è separabile dal produttore, non è possibile separare il servizio da chi ne è prestatore. Abbondano di conseguenza i riferimenti ai singoli individui, in quanto prestatori di servizi, nel GATS rendendo evidente l'esigenza di una tutela diretta degli stessi nei confronti degli Stati che non abbiano dato piena attuazione alla normativa internazionale.

Se il GATT '94, all'art. 1, stabilisce il principio della clausola della nazione più favorita con esclusivo riferimento ai «prodotti», il GATS precisa che la clausola della nazione più favorita si riferisce non solo ai servizi ma, appunto ai fornitori di quei servizi e per «prestatori di servizi» si intendono persone fisiche e giuridiche, ovvero ai sensi dell'art. XXVIII, lettera g, «qualsiasi soggetto che fornisce un servizio»⁽¹⁰³⁾.

Così in materia di trattamento della nazione più favorita si stabilisce che:

1. Per quanto concerne le misure contemplate dal presente accordo, ciascun membro è tenuto ad accordare *ai servizi* e ai *prestatori di servizi* di un qualsiasi altro membro, in via *immediata e incondizionata*, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e *prestatori di servizi* di qualsiasi altro paese.

2. I membri possono tenere in essere misure incompatibili con il par. 1, purché tali misure siano elencate nell'allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, e ne soddisfino le condizioni.

inoltre che: «tranne che nelle circostanze previste all'art. XII, i Membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti. 2. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei Membri del Fondo Monetario Internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché i Membri si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'art. XII o su richiesta del Fondo».

⁽¹⁰³⁾ Secondo l'art. XXVIII, «presenza commerciale» significa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: *i*) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o *ii*) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di un membro agli effetti di fornire un servizio».

3. Le disposizioni del presente accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Analoghe considerazioni valgono, sempre in materia di GATS per l'art. XVII in materia di trattamento nazionale. Al riguardo l'art. XVII così recita:

1. Nei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun Membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali ⁽¹⁰⁴⁾, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.

2. Un Membro può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del Membro rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un altro Membro.

L'equiparazione del commercio dei servizi a quello dei prodotti favorisce la massima circolazione planetaria. Tuttavia, a differenza dei prodotti, i servizi sono - da un punto di vista economico - dei beni immateriali che non risultano separabili dal produttore. Altre disposizioni suscettibili di essere dotate del carattere dell'effetto diretto si rinvencono in materia di integrazione economica, ove l'art. V, par. 6, dispone che «un prestatore di servizi di qualsiasi altro Membro, che sia una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi di una parte contraente di un accordo di cui al par. 1, ha diritto al trattamento concesso a norma di tale accordo, purché svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio delle parti contraenti dello stesso». Il GATS si rivolge dunque anche al prestatore di servizi-persona giuridica la cui sede si trova nel territorio di uno Stato che sia Membro di un accordo di integrazione economica. Trattasi, dunque, di una filiale controllata da società sita nel territorio di uno Stato terzo rispetto all'accordo di integrazione ma Membro dell'OMC. Qualo-

⁽¹⁰⁴⁾ «Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai Membri di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.»

ra detta filiale svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio oggetto dell'integrazione economica, essa dovrà beneficiare delle misure di liberalizzazione ⁽¹⁰⁵⁾. Gli esempi continuano in materia di «Regolazione interna», ove l'art. VI, par. 2, lettera a, stabilisce che: «ciascun Membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziali, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla fornitura di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il Membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale».

Inoltre, in materia di riconoscimento, l'art. VII, comma 3°: «i Membri si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi».

Infine, in materia di monopoli e prestatori esclusivi di servizi, l'art. VIII afferma che:

1. Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio, non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Membro a norma dell'art. II e di impegni specifici.

2. Ove un fornitore monopolista da un Membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale Membro, quest'ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni».

E gli esempi si moltiplicano in materia di concorrenza ⁽¹⁰⁶⁾; nell'Ac-

⁽¹⁰⁵⁾ Si noti, tuttavia che, il GATS si spinge più avanti del diritto comunitario. Il primo, infatti, richiede l'esercizio di un'attività economica significativa risolvendo in radice, quindi, il problema delle società fittizie (c.d. «società buche delle lettere»).

⁽¹⁰⁶⁾ In materia di concorrenza l'art. IX sulle prassi commerciali dispone che: «i Membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'art. VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.»

cordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie ⁽¹⁰⁷⁾; nell'Accordo sulle regole d'origine ⁽¹⁰⁸⁾; nell'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco ⁽¹⁰⁹⁾; nell'Accordo

2. Su richiesta di qualsivoglia altro Membro, ciascun Membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al par. 1. Il Membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il Membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al Membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del Membro richiedente».

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. l'Allegato B in materia di Trasparenza dei regolamenti sanitari e fitosanitari ai sensi del quale: «Tranne in circostanze urgenti, i membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del membro importatore»; v. anche l'Allegato C ove si dispone che «In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i membri fanno in modo che... g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le procedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali così da minimizzare gli inconvenienti per i richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti», corsivo aggiunto.

⁽¹⁰⁸⁾ Art. 2, Disciplina per il periodo di transizione: «Fino al completamento del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella parte IV, i membri garantiscono che... h) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce sono emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni (2) dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k); k) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario: nonché all'art. 3, Disciplina successivamente al periodo di transizione: «In considerazione dell'obiettivo di tutti i membri di ottenere, come risultato del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine illustrato nella parte IV, la definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel momento dell'attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione i membri garantiscono che... g) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce siano emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni dalla

sulle licenze di importazione ⁽¹¹⁰⁾ fino all'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici giacché, nel commercio internazionale, gli appaltatori sono, di regola, le imprese degli Stati contraenti e non questi ultimi.

6. - *Les traités, voyez-vous, sont comme les filles et les roses, ça durent c'est que ça durent* ammoniva il generale de Gaulle ma, come ha insegnato la stessa esperienza comunitaria, il giudice interno può costituire, oggi, una garanzia insostituibile del rispetto degli impegni internazionali assun-

richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine in base ai quali sono stati effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di un esame come indicato; h). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma i); i) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario».

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. ad esempio gli artt. 2-4.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. l'art. 1: «4. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilità di persone fisiche, società o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al comitato per le licenze d'importazione previsto all'art. 4 (nel presente accordo denominato «il comitato») in modo da permettere ai governi (3) e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo, e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalità ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato... Il. Le disposizioni del presente accordo non obbligano i membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private; v. altresì l'art. 3, sulle licenze di importazione non automatiche: «... qualsiasi persona fisica, società o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall'importatore membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, al richiedente, che avrà diritto d'appello o di revisione conformemente alle legislazione o alle procedure interne dell'importatore membro».

ti dallo Stato di cui risulta espressione. Del resto, l'evoluzione attuale del diritto internazionale economico va nel senso del potenziamento dell'accesso dell'individuo ai procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali ⁽¹¹⁾.

Un trattato multilaterale da cui dipende l'intero commercio mondiale può essere parzialmente vanificato dalla prassi attuale volta a « chiarire » che le norme *self-executing* di cui il trattato è dotato non lo sono per ragioni di opportunità politica legate alla reciprocità ⁽¹²⁾. L'invocabilità diretta delle norme dell'OMC consentirebbe, infatti, forme di controllo preventivo della corretta applicazione del diritto dell'OMC sia in ambito comunitario che all'interno degli Stati membri.

Gli Stati membri della CE, infatti, sono anche membri dell'OMC e risultano soggetti, *ipso facto*, oltre agli obblighi comunitari anche a quelli derivanti dalla partecipazione all'OMC.

Ciò comporta che il contenzioso commerciale multilaterale può investire sia la CE, sia il singolo Stato membro della Comunità. Si potrebbe creare la situazione paradossale secondo la quale, al termine del procedimento di risoluzione delle controversie in seno all'OMC il singolo Stato, al fine di ottemperare al *decisum* dell'Organo di Risoluzione delle Controversie (DSB) si troverebbe a violare i propri impegni sul piano comunitario. Ancora una volta, l'accesso dei singoli al diritto dell'OMC aumenterebbe in modo significativo il controllo della conformità del diritto statale e di quello comunitario a quello dell'OMC, assolvendo così una insostituibile funzione di prevenzione dei conflitti commerciali sul piano multilaterale.

Infine, valga l'osservazione secondo la quale, poiché l'art. 21 dell'Intesa sulla composizione delle controversie prevede l'esecuzione della decisione del DSB entro un « periodo ragionevole », l'intervento della Corte CE su impulso dei singoli operatori economici potrebbe contribuire ad evitare il contenzioso derivante dai ritardi del processo decisionale comunitario ⁽¹³⁾. In attesa dell'esito del processo legislativo comunitario il singolo potrebbe dunque beneficiare dell'effetto di disapplicazione della norma controversa che alla pronuncia della Corte di giustizia comunitaria consegue.

⁽¹¹⁾ CARREAU, JUILLARD, *Droit international économique*, cit., p. 73.

⁽¹²⁾ Sul punto cfr. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., p. 390.

⁽¹³⁾ È noto infatti che l'atto comunitario di messa in conformità al termine fissato all'art. 21 del Memorandum citato può basarsi, oltre che sul processo decisionale « veloce » previsto all'art. 133 del Tratt. CE, anche sulla procedura di codecisione.

Se poi valesse in modo assorbente e definitivo la tesi della reciprocità sembra possibile auspicare qui il riconoscimento della *diretta efficacia a condizione di reciprocità*.

L'esperienza giurisprudenziale evidenziata in questo studio evidenzia che le norme dell'OMC possono essere invocate sia dagli *esportatori stranieri* che dagli *importatori comunitari*. Orbene, applicando il criterio della reciprocità, potrebbe essere riconosciuta la diretta efficacia delle norme OMC all'interno dell'ordinamento comunitario a beneficio esclusivo degli operatori comunitari ed eventualmente dei cittadini di quegli Stati membri dell'OMC che riconoscono pari efficacia. In tal modo si aumenterebbe la tutela dei cittadini comunitari nei confronti del proprio Stato e delle istituzioni comunitarie spingendo, attraverso il gioco della reciprocità, gli altri Stati al riconoscimento della diretta efficacia a favore dei medesimi e quindi, in definitiva, aumentando la tutela dei singoli fondata sulle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

FABRIZIO MARRELLA

Tramonto della causa del contratto? (*)

SOMMARIO: 1. La causa del contratto nei principi Unidroit e nei progetti di codificazione europea: premessa. – 2. La causa nel codice civile ... – 3 ... e le sue applicazioni concrete. – 4. I principi Unidroit ed i progetti di codificazione europea: rileva davvero la sola volontà dei contraenti? – 5. Riflessioni conclusive.

1. – Il tentativo di fissare regole uniformi per la contrattazione internazionale ⁽¹⁾, forse per surrogare con l'unità giuridica quell'unità politica del mercato che sembra attuabile solo in parte e non oltre l'Europa ⁽²⁾, si è articolato in tre principali opere ⁽³⁾, anche se si ha notizia di altre iniziative ⁽⁴⁾.

(*) Il presente studio fa parte di un più ampio progetto di ricerca finanziato dal CNR nell'ambito del programma Agenzia 2000.

⁽¹⁾ Avvisa FERRARI, *I «principi per i contratti internazionali» dell'Unidroit ed il loro ambito di applicazione*, in *Contr. impr. Europa*, 1996, p. 300, che «la tendenza verso l'armonizzazione mondiale del commercio [ha] più di cent'anni». Sul problema della creazione di un diritto privato unitario in ambito comunitario, cfr. BASEDOW, *Un comune diritto dei contratti per il mercato comune*, ivi, 1997, p. 81; sulla nascita della nuova *lex mercatoria* già nella giurisprudenza della camera di commercio internazionale dei primi anni del 1970 v., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, BORTOLOTTI, *La «nuova» lex mercatoria: costruzione dottrinarie o strumento pratico?*, ivi, 1996, pp. 736-737; SALVATORE, *La nuova lex mercatoria*, ivi, p. 766 ss.; più in generale sull'argomento cfr. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001 e MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec.* diretto da Galgano, Padova, 2003. Sulla funzione svolta dai *Restatements* negli Stati Uniti v. BONELL, *Un «codice» internazionale nel diritto dei contratti*, Milano, 1995, p. 9 ss.

⁽²⁾ Cfr. BONELL, cit., p. 1 ss. e, sebbene riferite al mercato interno, le osservazioni di IRTI, *La regola e l'eccezione*, in *Dir. società*, 1996, p. 450.

⁽³⁾ In argomento v. AA.VV., *La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo*, Milano, 2002; VALLE, *Progetti per la realizzazione di un diritto comune europeo dei contratti*, in *Contr. impr. Europa*, 2000, p. 683.

⁽⁴⁾ Ma la Comunicazione 11 luglio 2001 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Diritto contrattuale europeo, che si legge in *Contr. impr. Europa*, 2001, p. 959 ss., indica anche l'esistenza di un «Gruppo di studio per un codice civile europeo» composto da diversi accademici che sta lavorando su diversi settori del diritto privato (p. 964, n. 9). V. inoltre PASA, *I progetti di ricerca europei sul diritto privato comune: il nuovo «Aquis Group»*, ivi, 2002, p. 654 ss. ove si ricordano anche le diverse iniziative: lo *Study Group on*